

TORNATA DEL 18 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

**Sommario.** — *Seguito della discussione del progetto di legge relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito — Considerazioni del Senatore Chiesi e del Relatore in appoggio dell'articolo terzo e in risposta al Senatore Pastore — Emendamento del Senatore Pastore, combattuto dal Senatore Di Pettinengo e dal Ministro della Guerra — Avvertenza del Senatore Pastore — Schiarimento del Ministro della Guerra — Dichiarazione del Relatore e del Sen. Petitti — Reiezione dell'emendamento del Sen. Pastore — Approvazione dell'art. 3. Art. 4 proposto nuovamente dalla Commissione accettato dal Ministro — Obbiezione del Senatore Cambray-Digny cui rispondono il Ministro della Guerra e il Relatore — Nuove osservazioni del Senatore Cambray-Digny — Istanze del Senatore Pastore — Dichiarazione del Ministro della Guerra — Proposta di rinvio dell'articolo, del Senatore Petitti, approvata — Proposta d'aggiunta del Senatore Cambray-Digny all'art. 4, accettata dal Ministro e dalla Commissione — Istanza del Senatore Pastore — Obbiezioni e proposta di rinvio alla Commissione del Senatore Cambray-Digny — Proposta del Senatore Mezzacapo d'aggiunta all'articolo, modificata dal Senatore Cambray Digny, accettata dal Ministro e dalla Commissione — Approvazione dell'art. 4 modificato — Proposta del Senatore Ginori-Lischi di altra aggiunta all'art. 4 non appoggiata — Appunti del Senatore Amari prof. sull'art. 5 oppugnati dal Senatore Poggi — Domanda del Senatore Angioletti — Osservazioni del Senatore Lauzi. — Schiarimenti e proposta del Senatore Amari prof. — Raccomandazioni del Senatore Arrivabene — Risposta del Relatore alle obiezioni e proposte fatte sull'art. 5 — Appunti del Senatore Pastore — Replica del Relatore — Dichiarazione del Ministro della Guerra — Osservazione del Senatore Angioletti — Dichiarazione del Senator Amari prof., cui risponde il Relatore — Reiezione della proposta del Senatore Amari prof. — Ritiro della proposta del Senatore Pastore — Approvazione per divisione dell'art. 5 emendato dalla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro della Guerra.

Il Senatore Segretario Ginori-Lischi dà lettura del verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE BASI GENERALI DELL'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO.**

**Presidente.** Si riprende, secondo l'ordine del giorno, la discussione già incominciata sull'articolo terzo, ora divenuto secondo, del progetto relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito.

Leggo nuovamente questo articolo:

« Art. 2. Sono abrogati i vari modi di esonerazione dal servizio militare, concessi dal Capo terzo, Titolo II della legge organica 20 marzo 1854, ad eccezione della surrogazione di fratello e dell'affrancazione ne' termini dell'articolo seguente. »

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Io non ho l'onore di essere militare, e crederete bene, o Signori, che io non voglio rompere una lancia contro l'onorevole Pastore, dottissimo e valentissimo Generale, il quale ieri ha strenuamente e con splendido discorso combattuto il progetto del Ministero e della Commissione in quanto abolisce la surrogazione.

Sebbene non militare, so ad ogni modo quello che sanno tutti gli Italiani, che cioè l'Italia ha bisogno di un esercito forte, e deve perciò essere permesso anche a chi non ha l'onore di appartenere alla milizia, l'esprimere la propria opinione su questo progetto di legge.

Io sono favorevole al progetto ministeriale e della Commissione, e credo che si debba abolire la surrogazione militare.

L'onorevole Senatore Pastore, nel farsi a combattere il progetto del Ministero e della Commissione, citava le parole della Relazione dell'onorevole signor Ministro della Guerra, a pagina 6, con le quali viene giustificata quest'abolizione.

L'onorevole signor Ministro nella sua Relazione così si esprime:

« Questa mia proposta è fatta in omaggio ad un sacrosanto principio di eguaglianza di tutti i cittadini nanzi a quello che suolsi chiamare il *tributo di sangue*, ma che a me pare debbasi piuttosto chiamare il *tributo d'onore* ».

L'onorevole Senatore Pastore diceva che il principio di uguaglianza non è vulnerato con la surrogazione, creleva che questo tributo, a cui accennò l'on. signor Ministro della Guerra nella sua Relazione, non dovesse chiamarsi tributo di cuore, ma tributo di uomini.

Mi perdoni l'onorevole Senatore Pastore, ma io son d'avviso che si debba far plauso all'onorevole signor Ministro della Guerra, che chiama questo tributo, tributo di onore.

Diceva l'onorevole signor Ministro in una delle precedenti tornate che l'importanza dell'esercito non si deve desumere dal numero degli uomini, ma dalla loro qualità.

Lo stesso generale Trochu, nel prezioso libro ieri citato dall'onorevole Senatore Pastore, parlando dell'esercito, così si esprime: « Il motore dell'esercito è una forza tutta morale. È formato dai grandi sentimenti dei popoli: l'orgoglio nazionale, l'amore della patria, la sollecitudine dei suoi interessi e del suo onore; e dai grandi principii degli eserciti: lo spirito d'abnegazione e di sacrificio, la disciplina, il buon ordine. »

Questo concetto che il Trochu, citato dall'onorevole Senatore Pastore, fa dell'esercito, giustifica, a parer mio, l'onorevole signor Ministro della Guerra di aver chiamato questo tributo, tributo d'onore, e non tributo di uomini.

L'onorevole Senatore Pastore diceva ieri: — Se mi è lecito di far lavorare da un altro per me il campo che mi somministra il pane quotidiano, non mi sarà permesso farmi sostituire da un altro, in tempo di pace, nel servizio militare? Non è onoranda sopra tutte le condizioni quella del coltivatore? — Mi pare che a questo argomento sia facile la risposta.

L'onorevole Senatore Pastore, facendo questo confronto tra il coltivatore ed il soldato, non ha considerato che l'onere della milizia è un tributo pubblico, e per conseguenza un tributo personale, che bisogna pagare colla persona.

La milizia non è una professione come quella degli agricoltori, è bensì un vero tributo a cui sono tenuti tutti i cittadini per la difesa e per l'onore della Patria.

Il confronto pertanto che ha fatto l'onorevole Senatore Pastore assolutamente non regge.

Egli stesso poi ammetteva che la sostituzione debba essere limitata al tempo di pace, e che in tempo di guerra il giovane atto a portare un'arma non possa in nessun modo sottrarsi al dovere di accorrere in difesa del proprio Paese.

Io accetto la concessione fatta dall'onorevole Pa-

store; ma se egli ammette che in tempo di guerra la surrogazione non sia permessa, io dico che egli deve pure ammettere che non sia permessa in tempo di pace, perchè appunto in tempo di pace si preparano i soldati per la guerra.

Ma io, nel difendere l'abolizione della surrogazione, non mi preoccupo soltanto del principio di uguaglianza sul quale si è fatto forte nella sua Relazione l'onorevole Ministro della Guerra; io confesso che per me fa cattiva impressione, mi urta, dirò così, quel malaugurato contratto che interviene tra il surrogante e il surrogato.

Volere o non volere, il ricco che ha mezzi da poter disporre, approfitta della povertà di un altro cittadino per sottrarsi ad un sacro dovere. Questo contratto non è illecito certamente, perchè è permesso dalla legge, ma non è un contratto nobile, non è un contratto che meriti approvazione e rispetto.

Ed intorno a questo contratto fra il surrogante ed il surrogato, mi sia lecito citare l'opinione, che esprimeva nelle sue opere Napoleone III, fino dal 1843.

« In Prussia — egli scriveva — non si conosce questo traffico, che si può chiamare la *tratta dei bianchi*, e che si riassume in queste parole: comprare un uomo quando si è ricchi, per dispensarsi dal servizio militare, ed inviare un uomo del popolo per farsi uccidere in nostra vece. »

Ecco in sostanza a che si riduce il contratto che interviene fra il surrogante ed il surrogato, ed io credo di aver ragione dicendo che questo contratto assolutamente è inconciliabile col prestigio e colla dignità dell'esercito.

Ammetteva pure lo stesso Senatore Pastore che questi surrogati sono guardati con disprezzo, e che l'esperienza e le statistiche hanno provato come i surrogati ordinarii costituiscano un elemento molto screditato, e dimostrano che è purtroppo fondata la censura che si fa contro la surrogazione.

Se ammette l'onorevole Senatore Pastore che questi surrogati sono screditati, io dico che non sono degni di appartenere all'armata nazionale, della quale offendono la dignità ed il prestigio, e che per conseguenza bisogna abolire la surrogazione.

Queste sono le ragioni per cui credo che la surrogazione debba essere abolita: primo, perchè offende la perfetta uguaglianza, e in sostanza è un vero privilegio; secondo, perchè questa surrogazione si fa mediante un contratto che in qualche modo offende il decoro, la dignità ed il prestigio dell'esercito.

Ieri l'onorevole Senatore Rossi con quella energia di espressione che gli è propria, diceva non essere necessario mandare all'armata tutti i giovani atti al servizio, perchè questa necessità non può esservi se non vi è od un grande odio nazionale, od un pericolo nazionale, od una grande ambizione nazionale, od un grande entusiasmo nazionale. Non essendovi, come egli diceva, nè questo odio nazionale in Italia, nè

questa nazionale ambizione, non essendo l'Italia minacciata da alcun pericolo, e non essendovi ragione di eccitare l'entusiasmo, bastando il patriottismo, che certo non manca negli Italiani, non vi è ragione sufficiente per volere che tutti i giovani atti alle armi siano obbligati al servizio militare.

Io ammetto che l'Italia non sia mossa da odio nazionale per rinforzare e aumentare il suo esercito. Fortunatamente le cagioni d'odio nazionale sono ormai spente; l'Italia ha costituita la sua indipendenza ed unità, e non ha cagione di odii. Molto meno ha cagione di ambizione. L'Italia non ha altro desiderio che di essere lasciata tranquilla nella sua indipendenza ed unità.

Quanto a pericoli, pare che veramente, almeno pericoli urgenti, non ci minaccino.

Dirò ancora che convengo coll'onorevole Rossi che non sia ora il momento di eccitare l'entusiasmo nazionale, e che possiamo contentarci del patriottismo che anima la gran maggioranza degli Italiani. Ma io credo che vi sia un'altra ragione che consigli a dovere adottare questo progetto di legge d'ordinamento militare, e questa ragione è la prudenza. Bisogna essere preparati a tutti gli eventi, a tutte le contingenze possibili.

I deboli sono sempre alla discrezione dei forti; nelle guerre sono vinti e schiacciati; in tempo di pace, nei congressi diplomatici, le loro parole non hanno autorità.

Ecco, a parer mio, le ragioni per cui bisogna consolidare e rinforzare il nostro esercito. Non è ragione di odio, non di orgoglio, non ragione di pericoli presenti, non bisogno di eccitare entusiasmo: è una ragione di politica prudenza!

Trochu, citato ieri dall'onorevole Pastore, conchiudeva il suo libro volgendosi all'esercito con queste stupende parole:

« Noi ci siamo addormentati nella soddisfazione di noi stessi; noi ci siamo distolti dal lavoro trascurando gli sforzi, le ricerche, i confronti che creano il progresso. Mettiamoci risolutamente all'opera! »

È questo il momento anche per noi di metterci risolutamente all'opera, benchè non siamo minacciati da alcun pericolo.

Io credo perciò che il Ministro della Guerra meriti gran lode, meriti la riconoscenza del paese, per aver pensato in questo momento di nessun pericolo a rinforzare l'esercito ed a renderlo sempre più forte e potente, per sostenere i diritti della nazione e difendere la gloriosa bandiera della nostra Monarchia.

Ecco le ragioni per le quali io darò il mio voto favorevole a questo articolo terzo del progetto di legge.

**Presidente.** La parola è all'onorevole Relatore della Commissione.

**Senatore Menabrea, Relatore.** Se nessuno domanda la parola, io prego il Senato di accordarmi alcuni momenti.

L'eloquente discorso che ha testè pronunziato il nostro collega Sen. Chiesi mi dispensa dal diffondermi molto intorno alle ragioni che avrei da addurre al nostro onorevole oppositore il signor Senatore Pastore, il quale nel suo brillante discorso di ieri combatteva vivacemente l'abolizione della surrogazione, che è posta dal Ministero ed accolta dalla maggioranza della Commissione.

L'onorevole signor Senatore Pastore invocava delle autorità grandissime per sussidiare la sua tesi, e citava fra gli altri il nome di un illustre uomo di Stato il quale è a capo di una grande nazione, e che rimarrà sempre immortale per i suoi memorabili scritti.

L'onorevole Pastore coglieva questa occasione anche per lanciare un nuovo rimprovero contro quell'esercito così numeroso che il Ministro della Guerra colla sua legge vorrebbe istituire in Italia.

Egli ricordava le parole dell'illustre autore che ho dianzi ricordato, e diceva che non vi sono che le nazioni barbare ove tutti sieno armati, e che è proprio delle nazioni civili restringere la loro forza.

Ma disgraziatamente i fatti recenti hanno dato una gran smentita a quelle parole, e abbiamo veduto una nazione che vuoi chiamar barbara, della quale però tutti i figli sanno leggere e scrivere, e quasi tutti gli ufficiali hanno percorso le scuole politecniche, abbiamo veduto, dico, questa nuova sorta di barbari mostrar coraggio sui campi di battaglia e riportare strepitose vittorie.

D'altronde non può nemmeno portarsi l'esempio dei Romani, invocato dall'onorevole Pastore, quando diceva che nell'Impero Romano esisteva una casta militare, e che tutti i cittadini non erano chiamati sotto le armi.

A questo riguardo mi permetterò di ricordare all'onorevole Pastore che appunto fu all'epoca della decadenza dell'Impero Romano che il mestiere del soldato costituiva una casta particolare, ma che al tempo della massima gloria di Roma tutti erano soldati, e talvolta si toglievano i Generali dall'aratro.

Dette queste cose, io citerò all'onorevole Pastore una autorità la quale si trovò in lotta col signor Thiers appunto nella grande discussione che avvenne in Francia nell'occasione della legge militare, nella quale il signor Thiers si opponeva alla abolizione della surrogazione.

Io non leggerò tutto il discorso che pronunziò contro il signor Thiers il generale Lamoricière, che era assai competente per portare un giudizio in questo grave argomento.

Mi limiterò a citarne alcune parole, le quali faranno ben comprendere al Senato i motivi per i quali tanto il Ministero quanto la Commissione credono che la surrogazione debba essere abolita. Così si esprimeva il generale Lamoricière:

« Depuis quinze ans nous avons eu un effectif

d'armée plus considérable que sous la Restauration; le nombre des remplaçants a été en augmentant, et savez vous ce que cela a produit? On a vu grandir hors de toute proportion le nombre et l'effectif des compagnies de discipline; on a été forcé de former de nouveaux ateliers de condamnés, enfin d'organiser en Afrique des corps exceptionnels que je qualifierai d'écoles de démoralisation et de vices. Ces bataillons d'Afrique que plusieurs d'entre vous connaissent très-bien, on les a formés parce que les corps ordinaires de punition et de répression ne suffisaient plus pour encadrer tous les hommes que l'armée était obligée de rejeter de son sein. Ces corps, vous en dirais-je la composition? Les remplaçants y comptent pour plus de trois cinquièmes.

» En d'autres termes, les 18 à 20,000 remplaçants qu'on incorpore tous les ans dans l'armée fournissent à ces corps plus que la totalité des 60,000 jeunes soldats appelés. L'intérêt de l'état n'est donc pas garanti; car l'intérêt de l'état c'est d'avoir une bonne armée en réduisant le plus possible les non valeurs, et par suite la dépense. »

Dunque vedete, o Signori, da questo fatto come era ben fondato Lamoricière nel respingere dalle file dell'esercito francese i surrogati. È bensì vero che fra noi il male non è così patente come lo era in Francia poichè, secondo la statistica, che io ebbi l'onore di citare, il numero dei surrogati annui non va al di là di 270. Tuttavia se noi insistiamo sull'abolizione della surrogazione, egli è in virtù di un principio morale. Infatti, come diceva benissimo anche l'onorevole Senatore Chiesi, quando un uomo vuol prendere un surrogato, egli sostituisce in generale un individuo che vale meno di lui dal lato morale e della istruzione, per introdurlo nell'esercito. Una volta, quando non si considerava che la forza fisica per fare dei soldati, forse la surrogazione poteva essere accolta. Ma dal momento che si riconobbe che l'esercito non deve essere il ricettacolo dei discoli, ma dev'essere composto di ciò che vi è di meglio nella nazione, è evidente che è interesse dello Stato, come è interesse dell'esercito, di non ammettere nel suo seno, che uomini i quali siano degni, e di respingere tutti quelli che stima indegni.

Ora si vede, e l'esperienza lo dimostra, che chi si vende per un altro, generalmente è meno degno di quello da cui egli è comprato.

Per questi motivi dunque respingiamo la surrogazione, e respingiamo anche il cambio di numero, perchè il cambio di numero non è che surrogazione, forse più facile, ma che dà i medesimi risultati.

Se noi paragoniamo poi la surrogazione coll'affrancazione, vediamo che gli effetti sono completamente opposti, mentre possiamo dire che la surrogazione dà un risultato non morale, l'affrancazione dà un risultato eminentemente morale.

E infatti, Signori, qual è lo scopo dell'affrancazione come l'abbiamo introdotta nel nostro esercito? Essa ha per scopo di dare un premio d'incoraggiamento a

quei sotto-ufficiali e caporali i quali, avendo già fatto buona prova nell'esercito, sia per intelligenza, sia per disciplina, è desiderabile che possano continuare ancora per alcuni anni il servizio nelle file dell'esercito; l'affrancazione non è altro che un mezzo di dare un premio a coloro che sono degni di portare la divisa militare.

In questo modo, coll'affrancazione noi aumentiamo, per così dire, la forza morale e intellettuale dell'esercito; mentre colla surrogazione non facciamo che indebolire il sentimento morale, ed anche l'istruzione dell'esercito medesimo.

Questi sono i motivi per i quali noi respingiamo la surrogazione, e manteniamo il principio dell'affrancazione, perchè la prima, la consideriamo come non morale, mentre la seconda la reputiamo eminentemente utile per l'esercito.

Non aggiungerò altro poichè il discorso dell'onorevole Senatore Chiesi mi dispensa di protrarre questa discussione.

**Presidente.** Se altri non domanda la parola sopra questo articolo, lo pongo ai voti.

**Senatore Menabrea, Relatore.** Prima di metterlo ai voti, pregherei il signor Presidente sospendere le parole colle quali termina l'articolo.

**Presidente.** Si terrebbero dunque in sospenso le ultime parole dell'articolo.

**Senatore Pastore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pastore.** Ieri mi sono riservato di presentare un emendamento che dovrebbe sostituirsi all'articolo 3: ne darò lettura:

« La surrogazione ordinaria autorizzata dalla legge 20 marzo 1854, ad eccezione della surrogazione di fratello, e l'affrancazione stabilita dalla legge 7 luglio 1866, cessano di produrre l'assoluta esonerazione dal servizio militare, e producono soltanto il trasferimento dalla 1. alla 2.ª categoria nella stessa classe di leva.

• Il surrogato è tenuto di prestare un servizio di permanenza di anni sei. »

Vede il Senato che necessariamente io dovetti comprendere in questo emendamento l'art. 3 e l'art. 4, perchè contenendo questo stesso concetto da me inserito nell'art. 3, era naturale che ne facessi un articolo solo, mentre che l'art. 4 non ne rimane punto alterato nel suo tenore.

Dal contesto di questo emendamento comprenderà il Senato come io mantenga il concetto di non ammettere l'abrogazione della surrogazione ordinaria.

Io non addurrò nessun argomento nuovo a sostegno di questa mia idea, perchè tutto quello che io aveva da dire già ebbi l'onore di esporlo ieri. Credo che gli interessi politici e sociali sieno veramente estranei per momento alla questione; perchè, ammettendo anch'io che gli effetti della surrogazione ordinaria sieno limitati al tempo di pace, ne viene di conseguenza che in tempo di guerra la surrogazione ordinaria non pro-

duce effetto alcuno. Quindi la massima del servizio obbligatorio rimane in tempo di pace, direi, una massima teorica alla quale in tempo di guerra si dovranno cercare temperamenti onde ovviare agli inconvenienti che ne deriverebbero, credendo impossibile che anche in tempo di guerra il giovane magistrato che abbia l'età di 32 o 33 anni, il pretore, il procuratore del Re presso un Tribunale, il Sacerdote che avrà cura di anime, possano essere mandati all'esercito in virtù della legge che discutiamo.

La surrogazione ordinaria adunque è considerata da me sotto il puro aspetto militare; e sotto quest'aspetto militare, io non ammetto che essa abbia tutti i vizi che le attribuiscono tanto l'onorevole Relatore della Commissione, come l'onorevole Senatore Chiesi. L'abrogazione della surrogazione militare, mantenendo la affrancazione, diventa un monopolio mediante il quale il Governo si riserva di provvedere di surrogati coloro che vogliono esonerarsi dal servizio militare. Il Governo è libero di aumentare il prezzo dell'affrancazione; quindi non accordando al cittadino la libertà di mettere un surrogato, priva veramente questo cittadino della libertà di farsi esonerare, perchè non può pagare il premio di affrancazione dal Governo stabilito.

Insisto poi sull'inconveniente che ho citato ieri sulla fine del mio discorso, vale a dire che, mantenendo l'affrancazione, e abolendo la surrogazione ordinaria, non si può più giungere a quel pareggio che la legge stabilisce tra il numero degli affrancati, ed il numero dei riassoldati. Io ho citato il caso che avviene oggi, ho presentato la cifra dei riassoldati la quale è di 2 mila e più inferiore a quella che dovrebbe essere per arrivare al pareggio. Se il Governo non provvede a promuovere dal Parlamento una misura per la quale si possa diminuire e sospendere la affrancazione, al pareggio non si potrà mai arrivare; e quindi ci allontaneremo sempre di più dall'espressa disposizione della legge, e giungeremo al punto di avere molti uomini esenti dalla leva i quali non saranno rappresentati da nessuno nelle file dell'Esercito.

Rinnovo poi la mia osservazione relativamente al cambio di numero.

Io credo, che questo cambio di numero non possa essere abrogato, perchè non lo credo una vera surrogazione: è un cambio che si fa tra due individui che hanno sorteggiato nello stesso momento, nello stesso paese il numero per essere iscritti uno alla prima, l'altro alla seconda categoria.

Colui a cui tocca di appartenere alla seconda categoria assume volontariamente il carico di fare il servizio per colui che dovrebbe essere ascritto alla prima, e viceversa.

Io credo che questo cambio non lele in nessun modo il servizio militare.

Io mi riservo dunque, qualora il Senato rigetti que-

sto mio primo emendamento, di proporre un secondo per il cambio di numero.

Senatore Di Pettinengo. Domando la parola.

Senatore Pastore. Mi sia permesso aggiungere poche parole in risposta a quanto ha osservato l'onorevole Menabrea attribuendo in certo modo a me il senso di alcune parole del discorso tenuto dal signor Thiers all'Assemblea di Parigi.

Io non mi sono appropriate le idee del signor Thiers, ma le ho presentate al Senato quali le ha esposte il loro autore: epperò ne lascio a lui la responsabilità.

Presidente. Accordo la parola al Senatore Di Pettinengo. Prima però che egli imprenda a svolgere le sue idee, credo opportuno di rileggere, se pur lo crede, la proposta del Senatore Pastore, la quale forse potrà essere utile all'onorevole Di Pettinengo per il suo discorso.

L'onorevole Pastore fa la seguente proposta.

(Vedi sopra.)

Per la regolarità della discussione debbo interrogare il Senato per sapere se questa proposta è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

L'onorevole Di Pettinengo ha la parola.

Senatore Pettinengo. Io non credo che si potessero dimostrare in modo più chiaro e più splendido gli effetti diversi, anzi opposti che si ottengono con la surrogazione e con la esonerazione, di quanto ha fatto l'onorevole nostro Collega Senatore Menabrea.

Egli ha dimostrato in modo evidente che la surrogazione dà e può dare cattivi elementi all'esercito, come ha dimostrato in un modo lucidissimo che la esonerazione non può che produrre buoni effetti.

Io credo che l'onorevole Pastore si sia troppo preoccupato dell'effetto che produrrà nella pubblica opinione il dire che questa legge vieta le surrogazioni; ma quando si rifletta all'istituzione dei volontari, la quale offre il mezzo di non interrompere le carriere civili; quando si consideri il piccolo numero dei surrogati che annualmente entrano nell'esercito; quando si ponga mente che l'affrancazione, come è proposta, si informa al principio generale di non dispensare definitivamente nessun cittadino dal far parte dell'esercito, ho fiducia che i legislatori, ponderando freddamente le proposte del progetto di legge, vorranno accettarle senz'altra preoccupazione che il bene che sarà per ridondarne all'esercito.

Desidererei di aver potuto dimostrare con queste poche parole la convinzione in cui sono, e che vorrei trasfondere nei miei onorevoli Colleghi, proponendo loro di votare adottare la proposta che la Commissione ha rassegnata d'accordo con l'onorevole Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro della Guerra ha la parola.

Ministro della Guerra. Io non posso accettare la proposta fatta con l'emendamento dell'onorevole Ge-

nerale Pastore, per le ragioni che ha già ampiamente svolte l'onorevole Relatore Senatore Menabrea relativamente alla surrogazione ordinaria, e al cambio di numero. Se quello che si vuole esonerare dal servizio, surrogasse a sé un altro di uguale valore fisico e morale ed intellettuale, io non avrei opposizione a farlo; ma siccome le surrogazioni avvengono in modo assolutamente diverso, che cioè a un ottimo giovane, istruito, intelligente, si sostituisce chi non lo equivale, e soventi volte un pessimo soggetto, io perciò non posso accettare il mantenimento della surrogazione.

Se si vuole poi una spiegazione circa alla diminuzione che man mano si verifica nel numero dei surrogati, è facile ricavarla dal contesto della legge e dal modo col quale essa è applicata. I Reggimenti non vogliono di cotesti surrogati, perchè sanno che in generale riescono cattivi soldati; e siccome la legge lascia una grande facoltà al colonnello ed al consiglio d'amministrazione di rifiutare questi surrogati, così li respingono e non accettano se non quelli la cui idoneità fisica non lascia il benchè menomo pretesto a ricusarli.

Il Generale Pastore ha già più volte insistito su ciò, che la legge attuale non sia adempiuta riguardo al pareggio che dovrebbe esistere fra i riassoldati e gli affrancati, a termini della Legge sull'affrancazione e sul riassoldamento con premio.

La legge del 1866 stabilisce che questo pareggio debba raggiungersi nel termine di ogni quinquennio e nei limiti di un decimo.

La legge fu applicata sullo scorcio del 1866, e il quinquennio non scade quindi che col finire del 1871. Se la legge, alcuni giorni sono presentata da me al Senato sul passaggio mediante pagamento dalla prima alla seconda categoria e sul riassoldamento con premio, venisse approvata, io ho piena fiducia che questo pareggio si otterrebbe senza difficoltà.

Dunque per ora non si può dire che la legge non sia stata eseguita; aspettiamo al 31 dicembre, e vedremo lo stato delle cose.

La legge attuale aveva un difetto capitalissimo, quello che il sotto-ufficiale e caporale in servizio non poteva aspirare al premio di riassoldamento, se non dopo 5 anni di servizio fatto sotto le armi.

Questa legge era fondata sul principio che le classi dovessero rimanere 5 anni sotto le armi, e allora, al momento del licenziamento della classe, si chiedeva ai sotto ufficiali e ai caporali se volevano il riassoldamento, oppure andarsene a casa, e molti accettavano; ma siccome da due o tre anni a questa parte le classi furono sempre inviate in congedo per anticipazione di uno e anche di quasi due anni, è avvenuto che il caporale, quando la sua classe partiva, e gli si proponeva di rimanere sotto le armi in attesa del premio di riassoldamento che gli sarebbe dato dopo i 5 anni di ferma, rispondeva: accetto se me lo date subito questo premio, anche soltanto una metà; ma stare tanto tempo

in attesa e nell'incertezza di quello che può succedere, non posso accettare.

Questa è, se non la sola, la principalissima ragione per cui non si è potuto ottenere quanti riassoldati occorrevano e quanti si sperava di ottenerne mercè la legge del 1866.

Ora, il nuovo progetto di legge ripara a questo difetto, ed io ho piena fiducia, ripeto, che il pareggio sarà ottenuto, e con molta facilità tra gli affrancati ed i riassoldati.

L'onorevole Pastore dice che, conservando l'affrancazione e respingendo la surrogazione, val quanto dire che il Governo vuol mantenere per sé il monopolio della surrogazione.

Quest'argomento ha una certa apparenza di verità. Ma io prego l'onorevole Senatore Pastore ed il Senato di ben voler avvertire che la tendenza generale è di sopprimere tutti i modi di surrogazione; e che conservando per puro scopo finanziario quest'ultimo mezzo di esonerazione, gli è per giungere a codesto scopo finale.

Del resto, per togliere ogni apparenza di monopolio che il Governo potesse avere in queste surrogazioni, nella nuova legge di affrancazione io non dissentirei a che il prezzo d'affrancazione, il quale viene ora annualmente determinato con Decreto Reale, fosse invece dalla legge stessa limitato ad una data somma, somma che fin d'ora proporrei tra le 2400 e le 2500 lire. In questo modo il Governo non potrebbe aumentare costesa somma, nè così restringere di sua autorità questo mezzo di esonerazione che la legge ammette in vantaggio dei cittadini che possono pagare la stabilità tangente.

Il Senatore Pastore in sostanza parte nelle sue proposte da principii così diversi dai miei, che siamo tratti a conclusioni difficilmente concordevoli.

Egli invero vorrebbe conservare la surrogazione, ma imporre ai surrogati l'obbligo di servire sei anni sotto le armi; mentre io, se mai venisse mantenuta la surrogazione ordinaria, mi troverei costretto di pregare il Senato a non voler almeno fissare a sei anni l'obbligo del servizio del surrogato come propone l'onorevole Pastore, ma ridurlo alla minor ferma, e se fosse possibile, a dispensarcelo affatto; e sarebbe il meglio; in quanto ch'è credo che sia intimamente nell'interesse dell'esercito che questi individui non ne facciano parte.

Non posso quindi che raccomandare vivamente al Senato di non accogliere l'emendamento del Generale Pastore, che condurrebbe alla conseguenza di conservare una piaga gravissima nell'esercito.

Presidente. Prima di porre ai voti la proposta Pastore, la rileggo.

(Vedi sopra.)

Ora, siccome il Signor Ministro della Guerra ha dichiarato che, quando questa proposta venisse dal Senato approvata, egli avrebbe voluto fare una proposta

modificativa nella seconda parte di questo emendamento, relativamente alla durata del servizio del surrogato, così io comincerò dal mettere ai voti la prima parte.

**Senatore Pastore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pastore.** L'onorevole Ministro della Guerra ha accennato ad una proposta, la quale, a parer mio, condurrebbe all'assurdo; perchè, mantenere il principio della surrogazione, e dichiarare ad un tempo che il surrogato non faccia servizio, sarebbe veramente una cosa contraria al buon senso. Quindi, piuttosto che acconsentire alla divisione del mio emendamento, lo abbandono; perchè non voglio che si possa supporre che io sostenga il principio della surrogazione, in forza del quale possa il surrogante mettere un surrogato, e che questi poi sia mandato a passeggiare per le vie della città.

**Presidente.** Allora, «*»* l'onorevole Ministro della Guerra non dissentite, io pongo ai voti l'intera proposta del Senatore Pastore, osservando che se io aveva suggerito la divisione della proposta medesima, si era solo nell'intento di riservare la più ampia libertà di deliberazione.

**Senatore Pastore.** Io son persuaso che il Ministro della Guerra è troppo ragionevole per non intendere che la mia proposta così vien rigettata.

**Ministro della Guerra.** Io la respingo in massima perchè dal momento che l'autorità militare non ama avere di questi surrogati che in generale, sono più perniciosi che utili al servizio, meglio è continuare nel sistema antico, piuttosto che introdurre una variante che renderebbe ancora più penosa la condizione morale, oltrechè daneggerebbe dal lato finanziario. In questo intendimento preferirei naturalmente che l'articolo non fosse votato per divisione.

**Presidente.** Faccio osservare che si domanda la votazione per divisione che è di diritto.

**Senatore Pastore.** Se ho proposto sei anni di servizio per il surrogato si era nell'intendimento di far approfittare il Governo della surrogazione; dal momento che si introduce nell'esercito un uomo nuovo e gli si dà l'istruzione necessaria, è bene che il Governo approfitti di quest'uomo per un dato numero d'anni; se quest'uomo è un cattivo soggetto, se incorre in mancamenti o delitti, sarà rimandato dall'esercito; ma se è buono e si sono usate tutte le cautele necessarie prima di accettarlo per accertarsi della sua idoneità fisica e morale, è meglio che quest'uomo compia un dato numero d'anni di servizio piuttosto lungo che breve per rendere vantaggi all'esercito. Tenuto conto però che il Ministro trova troppo lungo questo servizio di sei anni, io non dissentirei dal ridurlo a quattro, che è la durata della ferma ordinaria sotto le armi degli uomini di leva, piuttostochè ammettere una disposizione che sarebbe in contraddizione coi principii più conosciuti della surrogazione.

**Presidente.** Il Relatore delle Commissioni ha la parola.

**Senatore Menabrea Relatore.** Quantunque il nostro onorevole collega l'onorevole Pettinengo si sia già espresso assai categoricamente quanto alla proposta del Senatore Pastore, debbo dichiarare a nome della maggioranza della Commissione che respingo anche la sua seconda parte modificata, per tutti i motivi che furono lungamente spiegati dall'onorevole Chiesi, dal Ministro della Guerra ed anche dal vostro Relatore.

Debbo però fare ancora qualche osservazione su di una parte che può aver fatto sensazione nel Senato.

L'onorevole Pastore notava che, abrogando la surrogazione, si veniva ad inceppare la facilità per l'esonerazione dal servizio militare. Prima di tutto, io credo che il numero dei surrogati non si estenda oltre i 270 annui: in secondo luogo noto che la legge attuale apre nuove facilitazioni per l'esonerazione dal servizio, giacchè, come ha dichiarato l'onorevole Ministro della Guerra un momento fa, abbassando il prezzo dell'affrancazione si ha più facilità di avere questo vantaggio; in terzo luogo, perchè coll'ammissione dei volontari, che il Senato ha votato ieri coll'approvazione dell'articolo 2.º si ha un nuovo mezzo di esonerare dal servizio. In conseguenza le osservazioni che faceva l'onorevole Pastore, e che possono aver fatto qualche sensazione sull'animo vostro, non reggono, perchè la legge attuale, anche coll'abrogazione della surrogazione, fa più vantaggi a coloro che intendono esonerarsi in tutto o in parte dal servizio militare.

**Senatore Petitti.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Petitti.** Io osservo che questa proposta sconvolgerebbe il nostro sistema. Perchè conserviamo noi i nostri soldati 3 anni sotto le armi? Per istruirli; e dopo istruiti, li facciamo passare alla riserva ove rimangono 5 anni a disposizione del Governo per rinforzare l'armata in caso di guerra.

Secondo il sistema dell'onorevole Pastore, che cosa accadrebbe invece? Accadrebbe che si conserva, s'istruisce e si paga un soldato 3 anni per mandarlo libero a casa sua appena finiti questi, senza aver la possibilità di servirsi allorchè bisognerebbe rinforzare l'esercito in occasione di guerra. È vero bensì che abbiamo un altro uomo in sua sostituzione; ma questo è della seconda categoria ed ha ricevuta un'istruzione insufficiente per essere d'utilità nell'esercito attivo nel momento che sarebbe di vantaggio il poterlo far entrare.

Domando adunque se non sarebbe sconvolgere assolutamente il sistema nostro....

**Senatore Pastore.** È quello che succede nell'affrancazione....

**Senatore Petitti....** Domando scusa, il caso è assai diverso. Nell'affrancazione è bensì vero che l'affrancato passa di seconda categoria, ed il riassoldato con premio, che prende le sue veci nella prima categoria, si

sottomette soltanto ad una ferma di 4 anni in servizio continuo; ma questo riasoldato, trascorso che ha il detto servizio, fa egli pure passaggio alla seconda categoria per rimanervi tutto il tempo a cui è obbligato personalmente per dovere di leva; ed ivi per l'istruzione ricevuta e pel servizio prestato è di molto maggiore utilità che nol possa essere l'individuo il quale ha ottenuto di farsi surrogare col sistema dell'onorevole Senatore Pastore.

**Presidente.** Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Pastore ora da me letta che sostituisce anni 4 agli anni 6.

Chi approva, voglia alzarsi.

(Non è approvata).

Avendo il Senato respinta la proposta del Senatore Pastore, si passerà alla votazione dell'articolo terzo che verrà ad essere il secondo della legge; ne do nuova lettura:

« Sono abrogati i varii modi di esonerazione dal servizio militare, concessi dal Capo 3, Titolo II della legge organica 20 marzo 1854, ad eccezione della surrogazione di fratello e dell'affrancazione *ne' termini dell'articolo seguente.* »

Queste ultime parole « *ne' termini dell'articolo seguente* », secondo la proposta dell'onorevole Relatore della Commissione, saranno tenute in sospenso, e si metteranno poi quando sarà seguita la votazione sulla parte seguente del progetto, della quale quelle espressioni dipendono.

Coloro dunque che approvano l'articolo secondo ora letto vogliano alzarsi.

(Approvato.)

Da la parola all'onorevole Relatore.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Io darò lettura al Senato di un nuovo articolo che la maggioranza della Commissione, concordemente col signor Ministro, propone di inserire dopo l'articolo 3. L'articolo proposto sarebbe dunque il seguente:

« Art. 4. All'articolo 136 della legge organica 20 marzo 1854 è sostituito il seguente: Nella surrogazione dei fratelli non è tenuto in conto al surrogato il servizio prestato dal surrogante. »

Affinchè il Senato intenda la portata di questo nuovo articolo darò lettura dell'articolo 136 della legge 20 marzo 1854. Quest'articolo è così concepito:

« Nella surrogazione dei fratelli è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante. »

Da quest'articolo vede il Senato che quando un fratello è rimasto per esempio 3 anni sotto le bandiere, il fratello che subentra al posto dell'altro, non è più tenuto che a fare 9 anni di servizio sotto le armi.

**Ministro della Guerra.** Compie la ferma totale del primo.

Senatore **Menabrea, Relatore.** In sostanza il Governo è obbligato di prendere un individuo, di dargli una educazione militare, di vestirlo, insomma di spendere per quell'individuo per farlo militare, mentre

quell'individuo serve molto meno di quel che avrebbe servito se fosse entrato al servizio per il proprio conto. In conseguenza il Governo troverebbe di scapito in questo sistema, e per evitarlo il Ministero, annuente anche la maggioranza della Commissione, vi proporrebbe di sostituire l'articolo, di cui ho dato lettura, la cui sostanza è che nelle surrogazioni del fratello non è tenuto conto al surrogato del servizio prestato dal surrogante.

Mediante questa disposizione sarebbe tolto ogni inconveniente.

**Presidente.** Accetta il signor Ministro questo articolo?

**Ministro della Guerra.** Lo accetto, e se il Senato me lo permette, darò con un caso pratico una chiara spiegazione alle idee svolte dall'onorevole Relatore prendendo per base il prescritto della vigente legge sul reclutamento.

Siano due fratelli. Il primo di essi viene dalla sorte designato alla prima categoria del contingente, per cui è tenuto a restare per 11 anni a disposizione del Governo. Va sotto le armi e vi rimane per anni 3 trascorsi i quali esso è surrogato dall'altro fratello che a sua volta la legge obbliga a passare 5 anni nell'esercito attivo; ma poi computandogli i 3 anni di servizio già prestati dal primo fratello non lo tiene più a disposizione del Governo che per anni 3, o in altri termini, esso rimane ascritto all'esercito per soli anni 8. Ne avviene che il Governo per avere disponibile un uomo per anni 11 avrà dovuto istruirne due e dare il mantenimento ad uno per anni 8.

Quale aggravio sarebbe questo per lo Stato, senza che ne abbia corrispettivo di sorta, non isuggerà alla saviezza del Senato.

Laonde giacchè siamo disposti a conservare questo principio della surrogazione di fratello facciamo in guisa almeno che esso non torni anche più a svantaggio dello Stato, e questo intento si otterrà quando si adotti l'articolo proposto da me in sostituzione dell'articolo 136 della legge organica sul reclutamento, vale a dire che il surrogato di fratello incominci un nuovo obbligo di servizio di anni 11 o 12 secondo che verrà stabilito dalla legge ora in discussione.

In tal modo se lo Stato spenderà di più per il mantenimento, attesa la maggior permanenza fra entrambi i fratelli sotto le armi, vi guadagnerà però avendo per tre anni di più un uomo a sua disposizione per il bisogno di guerra.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Io vorrei pregare l'onorevole Ministro e la Commissione a non insistere in questa modificazione.

Io intendo benissimo che nel caso di una surrogazione di fratelli, quando il primo ha servito 3 anni, l'altro dovrebbe restare un anno solo, forse 6 mesi sotto le bandiere.



**Ministro della Guerra.** No, no, domando scusa.

**Senatore Cambray-Digny.** Capisco benissimo; dovrebbe restare un anno solo sotto le bandiere per poi correre la sorte del resto della classe; il Governo avrebbe il danno di avere un soldato inesperto, non istruito.

Quindi intenderei benissimo che il Governo esigesse che questo fratello prestasse servizio attivo sotto le bandiere almeno pel tempo che ci vuole per formarne un vero soldato; ma che poi si esiga da questo soldato di rimanere 12 anni al servizio senza che gli sientino i 3 già passati dal fratello, mi pare una solenne ingiustizia. Quindi io domanderei alla Commissione ed al Ministro che si volessero contentare di introdurre in quest'articolo l'obbligo per questo soldato nuovo, di formarsi, d'istruirsi, di stare sotto le bandiere tanto che basti per farne un vero soldato; ma non esigere che non gli si tenga conto affatto del tempo della ferma del fratello col quale ha scambiato.

Questa legge, signori Senatori, non c'illudiamo, malgrado tutte le argomentazioni di ieri dell'onorevole Menabrea, è una legge che aggrava seriamente il servizio militare su tutta la popolazione.

Andiamo adagio, andiamo con prudenza nell'applicare un siffatto sistema se vogliamo che egli attacchi; lo esagerarlo, come mi sembra che si vada facendo, per me è un errore, parlando nell'interesse del paese, e nell'interesse dell'esercito.

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Guerra.** Forse non è bene determinata la questione. La legge attuale dà l'obbligo al fratello che viene surrogato, di passare 5 anni sotto le armi, qualunque sia il tempo trascorso dal primo sotto le bandiere.

Ad esempio, il fratello, cui toccò per leva di esser soldato, ha servito già tre anni sotto le armi; il fratello che vuole sostituirsi a lui, deve essere tenuto sotto le armi non già solo 2, ma 5 anni, ossia l'intero tempo di servizio sotto le armi cui le classi provinciali sono obbligate.

Non vogliamo cambiare questo sistema, no. Onde ciò che domanda l'onorevole Cambray-Digny si fa dunque già attualmente.

Ciò che si vuole ora coll'aggiunta da me proposta e accettata dalla Commissione, si è che il fratello surrogato debba percorrere, tra sotto le armi e in congedo illimitato, un intero obbligo di servizio, cioè 11 o 12 anni secondochè sarà stabilito, e ciò nell'interesse delle finanze. Se vogliamo ridurre la ferma sotto le armi da 5 a 4 o 3 anni, si è perchè in cotesto modo potremo avere con minore spesa un esercito numeroso e sufficientemente istruito.

Or bene, se il fratello surrogato non dovesse stare sotto le armi che per il tempo che mancava al fratello a raggiungere la stabilita ferma sotto le bandiere, non vi sarebbe maggiore spesa e nulla sarebbe

a dirvi, salvo rapporto all'istruzione del secondo fratello la quale potrebbe riescire incompleta od anche nulla secondo l'epoca in cui succederebbe la surrogazione.

Ma siccome la legge impone, appunto per quest'ultimo riguardo, che il fratello surrogato debba rimanere in servizio 5, 4 o 3 anni, ovvero sia l'intera ferma sotto le armi stabilita, ne viene evidentemente un danno alle finanze. Sarà nel complesso poca cosa, ma il danno c'è. Diffatti un uomo sotto le armi costa 500 lire annue per il suo mantenimento; dunque, posto l'obbligo di servizio sotto le armi a 3 anni, per avere un uomo per 12 anni si spendono 1500 lire. Ma se uno serve due anni, e poi gli subentra il fratello che serve altri tre, si spendono 2500 lire. Se si tratta di pochi individui, non ci sarebbe da farne gran caso, ma se per avventura ascendessero a migliaia, la spesa potrebbe divenire grave; ad ogni modo trattandosi di danaro della Nazione bisogna aver riguardo a tutto.

**Senatore Cambray-Digny.** Mi vorrebbe dire il signor Ministro quante sono in media le surrogazioni di fratello nell'anno?

**Ministro della Guerra.** Non lo so pel momento, ma anche essendo poche, bisogna riflettere al principio di giustizia.

**Presidente.** Ha qualcosa da aggiungere il Signor Senatore Cambray-Digny?

**Senatore Cambray-Digny.** Aspetto prima una risposta della Commissione.

**Senatore Menabrea, Relatore.** Ho qui la relazione sulla leva dei giovani nati nel 1847 stata pubblicata per cura del Ministero della guerra.

Le surrogazioni di fratello state fatte al momento della leva ammontano per quell'anno a 176, ma vi sono poi quelle che si fanno ai corpi nel corso dell'anno, che qui non trovo notate, per cui non saprei dare altre informazioni a questo riguardo all'onorevole Cambray-Digny.

**Presidente.** Il Senatore Cambray Digny ha la parola.

**Senatore Cambray-Digny.** Come il Senato intende, le surrogazioni di fratello che si fanno al momento della leva non hanno nessuna importanza per la parte finanziaria, e non si applica ad esse alcuna di quelle considerazioni che ha esposto l'onorevole Sig. Ministro; quindi è inutile il parlarne. Quelle che si fanno poi nel corso del servizio, probabilmente saranno in numero molto minore di quelle che si fanno al momento della leva: perciò mi pare che noi discutiamo una questione che dal punto di vista finanziario non può avere che pochissima importanza. Se questi soldati surrogati da fratelli vengano poi a costare qualche cosa di più all'erario, da un'altra parte il Ministro ne ricava un servizio più lungo sotto le armi, poichè se la legge sta come ha detto l'onorevole Signor Ministro, il primo fratello farebbe tre anni, il secondo cinque, quindi otto in tutto, e se

questi soldati gli costeranno un poco di più, ottiene però un servizio attivo di qualche tempo di più che non avrebbe se la surrogazione non avesse avuto luogo.

Per conseguenza non mi pare che ci sia da preoccuparsi di questa maggiore spesa.

Per altra parte, Signori, si è parlato di giustizia. Ma dove sta qui la giustizia? Lo esigere dal secondo fratello che sostituisce il primo, che non gli sia tenuto conto del servizio del primo, e che faccia una intera ferma come se fosse entrato in sol principio, non vi pare una flagrante ingiustizia, e a quale scopo? per ottenere quasi nessun vantaggio, per non raggiungere altro che quello di rendere un po' più dura una legge che già lo è bastantemente.

Io confesso che ivi trovo molte ragioni per tornare a pregare il Ministero e la Commissione a non volere insistere su questo proposito.

**Presidente.** La Commissione mantiene la sua proposta?

**Senatore Menabrea, Relatore.** La Commissione si era concertata col Signor Ministro per mantenere salvi alcuni principii che dessa crede indispensabili di conservare nelle leggi organiche.

Gli effetti di questa nuova proposta non saranno certamente di grande entità per la finanza, ma avrebbero almeno per risultato di salvare una massima, quella cioè che quando lo Stato spende denaro, questa spesa possa essere proficua.

In questa circostanza non so quale possa essere l'opinione del Ministro: il risultato non è di grande importanza rispetto alle finanze in quanto al principio che vuoi sancire con questa disposizione.

**Senatore Pastore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pastore.** Farei osservare al Senato che, quantunque il numero delle surrogazioni di fratello, che succedono lungo l'anno, sia di pochissima entità, tuttavia per le famiglie che si decidono a questa surrogazione può essere cosa della massima importanza.

Succedono nelle famiglie tali eventi per cui quel figlio, che si trova sotto le bandiere diventa indispensabile in casa sua. Ebbene, sopra queste famiglie non bisogna, per equità, per giustizia, far pesare il rigore della legge. Il Governo ci perderà qualche cosa, è vero, vi farà cioè qualche piccolo sacrificio di denaro, ma se ne fanno tanti per oggetti meno importanti, che credo non si debba tener conto di quello che può salvare l'esistenza, l'ordine, l'economia di una intera famiglia.

Per questo motivo io credo che non debba approvarsi la proposta dell'onorevole Ministro, ed io entrei piuttosto nelle sue viste di ridurre l'art. 137 della legge 1854 a quella formola che egli, un momento fa aveva proposta, vale a dire, che il fratello surrogato abbia ad entrare nelle stesse condizioni del surrogante,

cioè a compire il supplemento di ferma che all'altro rimaneva da fare.

Questa proposta dell'onorevole Ministro mi pare concilierebbe assai più l'interesse delle famiglie con quello dello Stato.

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Guerra.** A preferenza della proposta di cui ora si tratta, accetterei quella del Senatore Pastore, anche sotto l'aspetto della semplicità.

Difatti, ammessa la prima, conservato cioè il sistema attuale, succede complicazione.

Ora, per esempio, che congederemo la classe del 1845, dovremo trattenerne sotto le armi i surrogati di fratello, che surrogarono, un anno, due anni o dopo la venuta sotto le armi di questa classe, attesa che dovranno rimanere in servizio anche uno o due anni o tre. Costoro quindi, sebbene assegnati di fatto e per l'intero obbligo di servizio alla classe del 1845, saranno pareggiati, quanto all'epoca dello invio in congedo, alla classe del 1846, o del 1847 o del 1848.

Ciò evidentemente porta complicazioni che, adottata la proposta dell'onorevole Pastore, sarebbero evitate.

**Senatore Petitti.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Petitti.** Allora crederei che si dovrebbe trasportare quest'articolo insieme a quelli che già abbiamo trasportati dopo il 5, e dire:

« All'articolo 136 è sostituito il seguente:

« Nella surrogazione tra fratelli è contato il servizio prestato dal surrogato. »

Intanto però la Commissione si riserva di presentare l'articolo alla Presidenza quando saremo al punto in cui esso deve essere inserito.

**Presidente.** Passiamo allora alla discussione dell'articolo 4 divenuto 3. Esso è così concepito:

« Art. 3. L'affrancazione stabilita dalla Legge 7 luglio 1866 cessa di produrre l'assoluta esonerazione dal servizio militare, e produce soltanto il trasferimento dalla prima alla seconda categoria nella stessa classe di leva.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

**Senatore Menabrea, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Menabrea, Relatore.** Quanto all'articolo al quale fu letto, la Commissione non ha difficoltà di accettarlo.

**Presidente.** Scusi, ella parla dell'articolo proposto ora con una nuova redazione dal Senatore Petitti, ma siccome questo articolo prenderebbe una sede diversa da quella che ha attualmente, se ne parlerà quando saremo al punto in cui deve essere inserito.

Intanto per non perder tempo si procede alla discussione e votazione dell'articolo 4, divenuto 3, di cui ho dato lettura.

**Senatore Cambray-Digny.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cambray-Digny.** Nella discussione di ieri, non so ben dire adesso se qui nell'Aula o nel seno della Commissione, nacque un concetto che mi parve assai bene accolto dall'onorevole signor Ministro della Guerra, e questo era che la cifra dell'esonerazione per passare dalla prima alla seconda categoria, dovesse fissarsi nella legge in un limite, entro una certa somma, da non potersi oltrepassare nel decreto che il Ministero ha la facoltà di fare.

Io crederei che fosse qui il luogo di mettere un'aggiunta in questo senso.

Avverto il Senato che quest'aggiunta avrebbe un'altro vantaggio. All'articolo 6<sup>o</sup> si dice che i volontari, per passare dalla prima alla seconda categoria devono pagare una somma che non può essere maggiore del terzo di quella stabilita per gli altri iscritti; da ciò avviene che una volta che sia limitata per legge la somma che si stabilisce per tutti, verrà ugualmente limitata anche quella che si stabilirà per i volontari.

Io domando se questo concetto possa essere accolto e dal Ministero e dalla Commissione, prima di fare alcuna proposta.

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Guerra.** Ho già dichiarato che accettava. Forse quest'aggiunta troverebbe sede più opportuna nella legge presentata alcuni giorni fa al Senato, ma se, per maggiore garanzia, si crede di poterla mettere anche in questa, io non ho alcuna difficoltà quando si fissi che lire 2400 a 2500 è il massimo della somma da pagarsi.

**Presidente.** Verrebbe dopo l'articolo 5 che resta quarto, poichè l'articolo che si trovava 3 diventa 2, il primo essendo stato rinviato. La Commissione accetterebbe la proposta d'aggiunta dell'onorevole Senatore Cambray-Digny?

**Senatore Menabrea, Relatore.** La Commissione non ha difficoltà di accettarla.

**Presidente.** Si compiaccia di trasmettere alla Presidenza il testo dell'aggiunta.

**Senatore Pastore.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Pastore ha la parola.

**Senatore Pastore.** Mi sono mosso a domandare la parola in seguito al consiglio anche di alcuni miei colleghi della Commissione per pregare il signor Ministro e l'onorevole Cambray-Digny di voler sospendere la discussione di questa proposta sino a che sia posta in discussione la legge sull'affrancazione e riassoldamento con premio, onde avere tempo a riflettere alla conseguenza che può avere per l'avvenire la fissazione del prezzo di affrancazione.

Bisogna ben ponderare le condizioni in cui può versare la cassa militare, bisogna fare in modo che questa legge non porti un aggravio al Tesoro, perchè le pensioni di lire 180 e 240 che si dovranno pagare

non corrispondono all'interesse del capitale delle affrancazioni.

Per conseguenza, onde acquistare tempo per istudiarla la questione e fare una proposta ragionata, io prego tanto il signor Ministro quanto il Senatore Cambray-Digny di volere, come diceva, rimandare quest'aggiunta al momento in cui verrà in discussione la legge sull'affrancazione.

**Senatore Cambray-Digny.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Cambray-Digny.

**Senatore Cambray-Digny.** Io non ho difficoltà di sospendere la discussione di questa proposta, se la Commissione vuole pensarci meglio ed esaminarla, per riferirne nella prossima tornata (giacchè non mi pare che oggi questa legge si possa terminare); ma confesso che non mi parrebbe opportuno di rimandare questa disposizione ad una legge successiva.

C'è qui una questione di massima. In questo articolo si dice che l'affrancazione rimane e s'indica quali effetti produce, ma c'è un concetto da aggiungere, ed è che la somma necessaria per l'affrancazione sarà limitata dalla legge.

Ora, bisogna che almeno tale concetto risulti chiaro da questa legge se essa deve tutelare veramente tutti gli interessi.

Io dunque prego il Senato di rimandare, se crede, questa mia aggiunta alla Commissione perchè la esamini e ne riferisca; ma giacchè ho trovato l'onorevole signor Ministro e parte dei Commissari disposti ad accettarla, non posso acconsentire di rimandarla ad una legge successiva.

**Senatore Mezzacapo.** Domando la parola.

**Senatore Mezzacapo.** Il signor Senatore Cambray-Digny vorrebbe essere rassicurato con questo articolo che il prezzo dell'affrancazione sarà stabilito con legge; intanto fin d'ora si potrebbe farvi un'aggiunta colla quale si indicasse: che « il prezzo d'affrancazione sarà stabilito per legge. »

**Presidente.** Prego il Senatore Mezzacapo a formulare la sua proposta, e trasmetterla al banco della Presidenza.

**Senatore Cambray Digny.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cambray-Digny.** Io accetto la modificazione del Senatore Mezzacapo, che si stabilisca intanto fin d'ora il principio che il prezzo dell'affrancazione debba essere stabilito per legge.

**Senatore Menabrea, Relatore.** Avverto che qui si intende parlare del prezzo massimo dell'affrancazione.

**Senatore Cambray-Digny.** Sta bene, del prezzo massimo.

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Guerra.** Io accetto tanto più volentieri questa proposta, inquantochè vi sarebbe poi

stata un'altra difficoltà non accennata nella presente legge riguardo all'affrancazione.

Io stesso proposi poc' anzi il limite di lire 2500; ma però condizionalmente. Nella nuova legge invece del soprassoldo annuo e della successiva pensione vitalizia di lire 300 che la legge del 1866 accorda al riassoldato, il soprassoldo è ridotto a lire 180 durante il tempo del servizio, e la successiva pensione a lire 240.

Epperò bisogna che le due disposizioni concordino, che se si determinasse ora il provento, e poi non si accettasse la spesa in modo che fosse ad esso provento adeguata, non vi sarebbe equilibrio.

**Presidente.** Il nuovo capoverso è così concepito: « Il prezzo massimo di affrancazione sarà stabilito per legge. »

Chi l'approva, sorga.  
(Approvato.)

Rileggo ora l'articolo intero per metterlo ai voti.  
« L'affrancazione stabilita dalla legge 7 luglio 1866 cessa di produrre l'assoluta esonerazione dal servizio militare, e produce soltanto il trasferimento dalla prima alla seconda categoria nella stessa classe di leva.

Il prezzo massimo di affrancazione sarà stabilito per legge. »

Chi approva quest'articolo, si compiaccia di sorgere.  
(Approvato.)

La parola è al Senatore Giuori per un'aggiunta a quest'articolo.

**Senatore Giuori Lischi.** L'aggiunta che proporrei al Senato sarebbe questa:

« Il Ministro della Guerra provvederà con Regolamento a che l'attuazione della presente legge non cada di troppo le sorgenti di ricchezza dalle quali il paese attende la sua prosperità. »

Questa proposta è generica: lascio al Ministro il modo di provvedere ed è questa la proposta che io sostituisco a quegli articoli che ieri il Senatore Rossi proponeva e che io appoggiavo. Faccio questa proposta di aggiunta all'articolo, lascio però alla Commissione il designare, quando essa l'accetti, il punto della legge ove più le piaccia inserirla.

Ho fatta la proposta di aggiunta a quest'articolo perchè vi ho visto con piacere mantenuto il principio dell'affrancazione, quantunque limitato al passaggio in seconda categoria, ed è con questo mezzo appunto dell'affrancazione che si possono salvare quegli interessi dei quali tenni parola ieri e la cui lesione sarebbe a danno del paese.

Fu detto che tutti i cittadini devono prestare il tributo d'onore; fu detto che il principio d'uguaglianza sarebbe violato ove tutti non fossero astretti al servizio militare.

In tempo di pace non ammetto che quelli che lavorano per la prosperità del paese paghino il loro tributo d'onore meno degli altri che, stando sotto le armi, garantiscono la sicurezza e l'ordine pubblico; gli uni e gli altri cooperano al pubblico bene.

Poche parole mi basteranno a far vedere che con questa legge, come con molte altre e specialmente con quelle d'Imposta, la famosa eguaglianza resta sempre un desiderio, ciò non per colpa di alcuno, ma per la natura stessa delle umane cose.

Basterà che io accenni la differenza di trattamento che passa tra i cittadini di una classe e quelli di un'altra, senza salire alle classi più elevate, e limitandomi alle abitudini delle persone che hanno qualche piccolo ufficio. Ebbene queste tutte dimorano in case, nelle quali, se non foss'altro, godono di aria scevra da disgustosi miasmi, hanno la libertà del respiro (mi permetta il Senato di esprimermi così). Prendete un individuo della numerosissima classe degli impiegati, dei possidenti o commercianti, un individuo della numerosissima classe anche degli operai un poco più agiati: essi godono del vantaggio di una buona abitazione; paragoniamoli ora a quelli più disgraziati, i quali sono avvezzi a dormire in tugurii o capanne con poca paglia per letto; prendete gli uni e gli altri e metteteli in una medesima caserma: per gli uni è un palazzo, gli altri saranno costretti ad invidiare le celle dei delinquenti che si trovano nelle Murate, poiché questi respirano almeno un ambiente puro, mentre gli altri dormendo tutti in un camerone, non possono certamente trovarvi l'aria pura. Questo prova come l'eguaglianza di trattamento sia sparita nella realtà, essendosi migliorata la condizione di alcuni, resa insopportabile quella degli altri.

Si dice eguaglianza! Ma mettete due famiglie nelle quali regni disgraziatamente la tendenza alle malattie scrofolose: una famiglia non ha cura dei figli, a questi enfianno le glandole, si rendono necessarie le operazioni, il male è reso evidente; i figli di questa famiglia sono esenti dal servizio militare.

Un'altra famiglia nella quale esista uguale tendenza alle malattie glandulari, si decide a fare continui sacrifici per ridare la salute alla sua prole, trova il modo di mandarli ai bagni di mare e li salva dalla necessità della operazione del taglio delle glandole: il male resta latente, non è apparente; non esclude dal servizio militare, basta la prima fazione sugli spaldi di una fortezza, basta una prima marcia in tempo piovoso perchè questi poveri giovani cadano nello stato più deplorabile, e non siano più buoni nè per sé nè per gli altri.

Questo vi provi come nelle umane leggi, non per colpa di nessuno, ma per la natura delle cose, ripeto, l'eguaglianza sia un sogno, sia sovente una vera ingiustizia.

Vedendo che difficilmente il Ministero e la Commissione possono adattarsi ad inserire nella legge articoli che chiudono l'adito ad inconvenienti, ho proposto l'aggiunta all'articolo 4 che autorizzi il Ministero a provvedere col Regolamento ai gravissimi interessi del paese.

Il Regolamento può subire quei cambiamenti che di

mano in mano si credono necessari alle esigenze del servizio ed ai bisogni del paese.

Negli Allegati di questa legge io trovo riportate dalla legge prussiana delle esenzioni e delle modalità per alleggerire il peso del servizio ai cittadini la cui opera si reputa utile nelle famiglie, negli opifici, e la legge prussiana così dispone, perchè questi individui si occupano utilmente, non tanto per loro stessi quanto per il loro paese e perchè provveggono al sostentamento dei numerosi loro dipendenti.

Intendo citare l'Allegato G a pagina 71 che tutto il Senato ha avuto sotto gli occhi e che io non istarò a leggere.

Ed è appunto perchè nel Regolamento sia provvisto a quanto si legge nell'Allegato G, che io ho fatto la mia proposta al Senato.

**Presidente.** Darò prima nuova lettura della proposta del Senatore Ginori, e domanderà quindi al Senato se essa è appoggiata.

La proposta è la seguente:

« Il Ministro della Guerra provvederà con Regolamento a che l'attuazione della presente legge non leda di troppo le sorgenti di ricchezza, dalle quali il paese attende la sua prosperità. »

Coloro che appoggiano questa proposta, vogliano alzarsi.

(Non è appoggiata.)

Procederemo ora alla discussione dell'articolo 5 che diventa ora il 4.

Ne do lettura:

« Art. 5. Gli studenti universitari in medicina, in chirurgia, farmacia e veterinaria iscritti alla seconda categoria sono dispensati, dietro loro domanda, dall'istruzione militare, ma in tal caso assumono pel tempo di guerra l'obbligo di servire sino al compimento dell'anno 34° di età, sia presso i corpi dell'esercito attivo, sia presso la milizia provinciale, rispettivamente come medici, farmacisti o veterinari effettivi, oppure semplicemente esercenti, secondo che abbiano già conseguito la laurea od il diploma, oppure non l'abbiano ancora ottenuto.

» Quelli di essi che, compiuto l'anno 25° di età, non fossero per anco dichiarati medici, farmacisti o veterinari, perdono il diritto conferito dal capoverso precedente e sono chiamati sotto le armi per ricevere le istruzioni di seconda categoria, e correre la sorte della propria classe.

» Uguale dispensa può essere accordata agli alunni cattolici in carriera ecclesiastica, ed agli aspiranti al ministero del culto in altre comunioni religiose tollerate dallo Stato, coll'obbligo però di servire in tempo di guerra sino al compimento dell'anno 34° di età, come cappellani militari quelli rivestiti degli ordini maggiori nel culto cattolico, e tutti gli altri come infermieri.

» Quelli di essi che compiendo il 25° anno di età non avessero ottenuto gli ordini maggiori, se trattasi

di cattolici, o non fossero stati dichiarati ministri del proprio culto, se trattasi di altre comunioni religiose, o che avessero lasciato la carriera ecclesiastica dopo il 25° anno di età, sono chiamati sotto le armi per ricevere l'istruzione di seconda categoria, e correre la sorte della classe rispettiva. »

Senatore Poggi. Domando lo parola.

**Presidente.** La parola spetterebbe all'onorevole Senatore Rossi Alessandro, ma non essendo presente, l'avrà l'onorevole Senatore Amari.

Senatore Amari, Prof. Signori Senatori: il Ministero, la Commissione in tutto il progetto di legge e il Senato negli articoli che ha approvati fin qui, hanno seguito uno scopo santo e giusto evidentemente, quello cioè di rinforzare il nostro esercito per numero e per tempra, in modo che possa difendere l'indipendenza e l'onore del paese e far fronte alle eventualità che si presentino in Europa nel fortunoso periodo nel quale siamo entrati.

Tendendo a questo scopo, si è camminato sempre colla guida della giustizia e dell'eguaglianza.

Ma arrivati ora a questo articolo 5, io dubito per verità che si volga ad un altro cammino.

Si presentano in quest'articolo le prime eccezioni le quali sono due, l'una delle quali riguarda i medici, chirurghi, farmacisti e veterinari. Io comprendo benissimo che quest'eccezione possa essere stata immaginata dalla Commissione nell'interesse dell'esercito, vale a dire a quello stesso scopo al quale mira tutto il progetto di legge.

Si è notato da tanto tempo, e con rammarico, che l'esercito difficilmente ha il numero di medici e chirurghi che occorrono all'ordinario servizio; perchè l'esercizio di coteste professioni, non legato a tutti i doveri della milizia, offre maggiori guadagni, offre vantaggio maggiore che quello della carriera militare.

Signori, se per lo passato, un certo numero di medici e di chirurghi si credeva sufficiente al servizio di guerra, il bisogno si presenta tanto maggiore nei tempi nostri, in cui le armi sono perfezionate, la tattica è sviluppata, mercè le nuove rapidissime vie di comunicazione. Sono spinte così al conflitto masse ingenti che si urtano e squarciansi vicendevolmente con una celerità spaventevole. Indi si è visto nell'ultima guerra che la maggior parte dei feriti rimanevano abbandonati sui campi di battaglia per mancanza di medici.

Nessuna cosa or sembra più lodevole e più giusta; in chi ponga mano a questa legge, che l'ordinamento d'un servizio sanitario militare che bastar possa al bisogno.

Ma considerando il testo della legge, io non vedo l'ordinamento sufficiente a compiere questo bisogno, e mal mi posso raffigurare il modo nel quale sarà mandato ad effetto.

Prima di tutto non si parla degli studenti che appartengono alla 1ª categoria; ma capisco che non se ne

parli perchè, essendo essi immediatamente destinati al servizio attivo, l'intenzione di chi propone la legge è che, invece di adoperarli al maneggio delle armi, siano addestrate agli uffici sanitari. Così resterebbero contenti essi e l'amministrazione della guerra.

Ma quanto agli ascritti di 2<sup>a</sup> categoria, vi si propone di dispensarli dal servizio militare, ben inteso se essi lo domandano, purchè assumano per il tempo di guerra l'obbligo di servire sino al 34<sup>o</sup> anno di età, sia presso i corpi dell'esercito attivo, sia presso la milizia provinciale.

Ora, io trovo molto vaga questa espressione « assumano l'obbligo di servire sino al compimento del 34<sup>o</sup> anno di età. »

Io non so che le nostre leggi civili ammettano degli obblighi contrattuali per questa maniera di servizio, obblighi diversi da que' che danno a' cittadini le leggi d'ordine pubblico.

Io veramente non vedo con qual legame legale si possa obbligare un giovane sorteggiato nella 2<sup>a</sup> categoria a servire sino al 34<sup>o</sup> anno di età, sia nella prima categoria o sia nelle milizie provinciali, fuori i termini assegnati dalla legge alla sua propria categoria e classe.

Perciò io bramerei che per questa parte la Commissione ed il Ministero studiassero meglio il provvedimento. Se si proponesse per tutti i sorteggiati di 2<sup>a</sup> categoria l'obbligo soltanto di servire nella milizia provinciale, si potrebbe fare assegnamento su molte adesioni, perchè queste procaccerebbero un certo vantaggio. Ma quisì domanda che gli ascritti di 2<sup>a</sup> categoria prestino servizio nell'esercito attivo in ogni tempo che piaccia al Governo. In tal caso io dubito forte che si incontri chi voglia assumere, oltre la ferma prescrittagli dalla legge, un obbligo il quale d'altronde io non so vedere come si possa legalmente stabilire. Miglior partito mi parrebbe dunque di adottare per medici, chirurghi, farmacisti e veterinari l'espedito che noi abbiamo ammesso, se mal non mi ricorda, nell'articolo 1, espedito tolto in prestito dagli ordinamenti della Prussia; cioè di differire di qualche anno l'andata sotto le bandiere in servizio attivo, finchè questi studenti avessero compiuti gli studii.

Io penso che con quest'espedito l'esercito ci guadagnerebbe anco di avere al suo servizio non già degli studenti, ma dei medici e chirurghi laureati, de' farmacisti legalmente abilitati, e via discorrendo.

Per questa parte adunque io amerei che l'articolo fosse rimandato alla Commissione, sicchè lo studiasse, e credendolo opportuno, lo migliorasse nel modo al quale ho accennato.

In generale, parlando di quest'articolo, io confesso che la prima impressione che provai fu molto spiacevole, più di quella che ho sentito poi rileggendolo con maggior attenzione. La categoria è accennata soltanto con una cifra. Una cifra è molto facile ad alterarsi. Se invece di limitarsi agli iscritti di 2<sup>a</sup> categoria, si

attribuisse il provvedimento dell'articolo presente agli iscritti di 1<sup>a</sup> allora la cosa diverrebbe molto più grave.

Perciò, io penso che quando si creda di approvare questo paragrafo dell'articolo in discussione, gli si premetta un periodo nel quale si dica; che, fermo rimanendo l'obbligo agli iscritti di prima categoria, si concede ai passati in seconda categoria tale e tal'altra agevolezza. In vero non ci si perde nulla a darè maggior chiarezza alle leggi.

Venendo ora all'altro paragrafo, debbo confessare che tutto l'articolo mi sembra un cuneo del quale s'introduce da prima l'angolo e poi la testa, che è quella appunto che produce l'effetto propostosi da chi adopera lo strumento.

Il taglio del cuneo è ora il servizio sanitario, poichè tutti comprendono il bisogno di una eccezione nell'interesse dell'esercito, cioè del paese. Ma aperta così la via, ecco penetrare la immunità degli studenti dei seminari vescovili. Nessuno di noi ha dimenticato la discussione che seguì, non sono ancora due anni, in quest'Aula stessa e nella quale fu lungamente dibattuta la proposta dell'onorevole Bertolè-Viale, Ministro della Guerra nel Gabinetto di cui era Presidente l'onorevole Relatore della Commissione. Si proponeva allora l'abrogazione dell'articolo della legge di reclutamento ov'era stata conceduta l'esenzione di un certo numero di chierici.

Il partito fu vinto in Senato: e la legge fu promulgata in data del 27 maggio 1869.

Ora, ecco un articolo col quale si propone di abrogare la legge suddetta.

Si parla, egli è vero, de' seminaristi sorteggiati nella seconda categoria; ma ciò non toglie che si apra il varco al privilegio, all'ingiustizia, perciò alle querele.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Senatore **Amari**, *Prof.* Comprendo, che nel pensiero della Commissione non può esser altro intento che il bene pubblico e il bisogno dello Stato. Ma col vento che spira attualmente e ci porta a riordinare le relazioni che passano tra lo Stato e la Chiesa; o, per dir meglio, a tentare una conciliazione, a calmare l'antagonismo che da dodici anni più fieramente che mai proruppe tra l'Italia e la Chiesa; con tale disposizione, io dico dell'opinione pubblica, comprendo bene che uomini politici di alto sentimento, amanti del proprio paese si studino a mansuovere questo nemico.

Io non posso che lodare le intenzioni della Commissione, ma debbo dichiarare che non partecipo niente affatto alle sue speranze.

Checchè ne sia della probabilità di una conciliazione, il dovere di chi detta la presente legge si vede chiarissimo da tutti: noi dobbiamo procacciare la sicurezza dello Stato e la giusta distribuzione dei carichi necessari a tal fine, senza preoccuparci di altre conseguenze pesantissimi sono i carichi che dee sostenere la Nazione: tutti i cittadini che il possono per la età e per la fisica costituzione, debbono stare pronti a servire la

patria col braccio; nessuno deve andar libero da così fatto obbligo.

Egli è evidente che tal rigore assolutamente richiede la più perfetta uguaglianza dei cittadini in faccia alla legge.

Ma che faremo noi con l'articolo proposto dalla Commissione?

Noi verremmo a dare al clero un privilegio, un vero privilegio, maggiore di quello che fosse negli art. 98 e 99 della legge del 1854.

Allora, o Signori, era stabilito in una quantità fissa e non accessiva il numero degli studenti seminaristi che il vescovo poteva far esentare dalla leva. Ma si risponderà: qui non si tratta di prima ma di seconda categoria.

Intendiamoci bene. Il signor Ministro ha già spiegato che cosa è la seconda categoria. La seconda categoria costituisce la riserva dell'esercito per molti anni; la seconda categoria in caso di guerra (che speriamo non avvenga, ma alla quale ci dobbiamo sempre tener preparati) è obbligata a marciare essa fa parte dello esercito attivo; essa deve incontrare le stesse fatiche, gli stessi pericoli. Se sarebbe ingiusta la esonerazione dei sorteggiati in prima categoria, ingiusta è nè più nè meno la esenzione di quei della seconda.

Vero egli è che la Commissione esprime la sua proposta in questi termini, che la esenzione può essere accordata agli alunni cattolici. Ma il può, o Signori, vuol dire l'arbitrio. Chi concederà la esenzione dal servizio militare della seconda categoria, e chi la negherà? Sarà naturalmente il Ministro della Guerra.

Ma con qual criterio si condurrà il Ministro in così fatta scelta? Per qual ragione ei chiamerà l'uno, e lascerà l'altro a casa sua? No, l'arbitrio va cancellato, i modi della scelta, se pur esenzione si avesse a dare, dovrebbero essere determinati dalla legge.

Preveggo una obiezione. Mi si dirà che il proposto favore non si estenderebbe a tutti i chierici, ma a quei soli di ciascuna classe ai quali la sorte avesse assegnata la seconda categoria; poichè i sorteggiati in prima categoria rimarrebbero soggetti agli obblighi di qualunque altro cittadino.

Ebbene, io rispondo che secondo il progetto di legge si passa di prima in seconda categoria per affrancamento, e che l'affrancamento per i chierici è molto più facile che per qualunque altro cittadino. Chi ignora che larghe associazioni, in paese e fuori, sono istituite a bella posta per fornire mezzi ai chierici d'affrancarsi dalla milizia?

Promulgata appena la legge del 27 maggio 1869 che or ora ho citata, comparvero per ogni città d'Italia dei prospetti di associazione tendenti esclusivamente all'affrancamento dei chierici.

Siate certi, o Signori, che i chierici estratti in prima categoria saranno in condizioni diverse da quelle di ogni altro cittadino; troveranno subito il modo di pas-

sare nella seconda a godersi dei beneficii che gli offrirebbe l'articolo proposto dalla Commissione.

Sì, noi esenteremo i chierici dal servizio militare. E se si trattasse dei soli chierici che si trovano oggi nei seminari, sarebbe minore il male. Ma appena conceduta la esenzione, vedremo trarre gran folla nei seminari vescovili: succede sempre così in questo mondo quando si può conseguire gran premio con piccolo disagio. È molto meglio, diranno molti neghittosi giovani rifuggenti dal servizio militare, è molto meglio cercare la esenzione entrando in un seminario, che facendosi saltare due dita, col rischio anco di andare in galera. Dunque non si deve credere piccolo il numero di coloro che si sottrarranno alla leva in tal guisa.

A questo proposito io debbo ricordare che nella discussione del maggio 1869 il Ministro della Guerra d'allora ci mostrò colle statistiche alla mano che il numero dei preti nelle varie regioni, dico così per chiamarle con appellazione geografica, non era uguale, e in alcune arrivava ad una cifra molto alta. Per esempio, mentre nella Venezia e nella Lombardia si contavano tre preti per mille abitanti, in altre regioni arrivavano a 5, è una frazione non piccola. Oggi, coll'annessione delle provincie romane aumenterà ancora la proporzione. Veda dunque il Senato che non si tratta di un numero insignificante di giovani che si toglierebbero alla società civile, per avviarli agli ozii contemplativi ai quali la più parte di loro non avrebbero avuta alcuna vocazione. L'accrescimento anormale degli ecclesiastici, oltre il numero eccessivo che ne abbiamo oggi in Italia, è anche un danno che dobbiamo risparmiare al paese.

Non ho detto, nè dirò parola che possa suonare sconsigliata alla religione della maggior parte degli Italiani. Anche i governi che si sono mostrati più caldi fautori della religione, quando hanno veduto che l'eccesso dello zelo e la prevaricazione dell'interesse, aumentavano il numero degli ecclesiastici a danno della società civile, vi riparavano colla legge.

Negli ultimi tempi dell'impero Romano, la Curia, come sanno tutti, tornava di peso gravissimo ai benestanti, onde moltissimi per fuggire la Curia prendeano gli ordini sacri, o andavano a farsi Romiti nella Tebaide.

Ebbene, una legge dell'Imperatore Teodosio, il quale non era libero pensatore di certo, li obbligò a ritornare alla Curia, come richiedeva l'interesse dello Stato.

Per tutto il Medio Evo i legislatori pii, ed anche bacchettoni, replicarono somiglianti divieti con leggi che non è uopo citare quando si parla dinanzi al Senato.

Nè la Commissione potrà alligare per i chierici la ragione addotta per i giovani dei quali si tratta nei primi paragrafi di quest'articolo; cioè l'utile che arrecerebbero all'esercito. Secondo il sistema della Commissione i chierici assritti alla seconda categoria ed esentati dal servizio militare che in quella categoria si richiede, dovrebbero servire da cappellani

militari e i ministri degli altri culti da infermieri. Un provvedimento così fatto non sarebbe serio.

Noi avremmo delle schiere di cappellani da una parte, e pochissimi infermieri dall'altra. Io spero che la Commissione non voglia troppo insistere su tal divisamento.

Per mostrare la strana sproporzione che si vedrebbe fra i cappellani e gli infermieri, basta rammentarsi che, secondo i registri della nostra statistica, il numero degli acattolici non passa i 64 mila, dei quali 33 mila circa sono evangelici, e 30 mila circa israeliti, ed un migliaio circa di altri culti. Ora calcolando approssimativamente il numero dei chierici e degli allievi di ministri acattolici che entrerebbero in ciascuna classe di leva proporzionalmente alla popolazione dei diversi culti esercitati in Italia, avremmo a un dipresso 700 cattolici che potrebbero godere del proposto favore, e 4 o 5 al più di altre comunità: in altri termini, si darebbe all'esercito un infermiere per ogni ogni 170 cappellani!

Ritenete poi che il numero degli ecclesiastici in Italia, secondo le cifre stabilite dall'ultima numerazione, torna a circa 184 mila (e forse ve ne sarà ancora un numero maggiore); epperò, se mai si volesse allegare (ora che corre questa moda) l'esempio della Prussia, dove gli ecclesiastici sono esenti dal servizio, io risponderai che i ministri dei varii culti in Prussia tra funzionanti e subalterni arrivano a 47 mila circa sopra una popolazione di 23 o 24 milioni di abitanti.

In compenso del minor numero di ministri del culto, la Prussia ha il centuplo di scuole, e noi coi nostri 184,000 ecclesiastici ci teniamo i milioni che ognun sa di analfabeti.

Non si allegi dunque l'esempio della Prussia, dalla quale noi prendiamo una parte di questa legge.

Io son lieto che il Senato, tanto nella discussione generale come nella discussione degli articoli, abbia tenuto questo esempio per quello che vale.

Di certo noi non dobbiamo pretendere di fare le cose assolutamente diverse da tutte le altre nazioni ma non dobbiamo nemmeno imitar tutto servilmente dalle genti di là dalle Alpi e dal mare.

Noi dobbiamo prendere quello che conviene alle nostre condizioni e rigettare quello che non ci conviene. Così in Prussia i titoli all'esenzione dal servizio militare possono senza inconvenienti stabilirsi alquanto più largamente che appo noi, perchè chi pon mano alla esecuzione della legge non è disposto ad abusarne. Io non credo che così avvenga in casa nostra, quando l'alleviamento conceduto ai preti, farà spalancare le porte dei seminarii vescovili. Oltre il danno materiale dello esercito, incontreremmo quello assai più grave dell'offeso sentimento della giustizia, della ripugnanza inseparabile da una legge che non è uguale per tutti.

Signori, il Senato ha sempre smentiti col fatto quei pochi che, non conoscendo bene l'indole di questo

specchiato consenso, credevano che potesse talvolta servir di remora al progredimento della nazione, che tale o tal'altro provvedimento sottoposto a lui, potesse essere votato con inclinazione a' privilegi, con riguardo agli antichi ordini politici e sociali del paese.

Il Senato ha sempre smentite quelle calunnie; ha sempre votato col solo scopo del bene pubblico, con la guida della giustizia la più rigorosa, e però con quell'amore dell'eguaglianza che è inseparabile dal sentimento della giustizia.

Io ho dunque ragione di sperare che il Senato, approvando le idee che gli ho rassegnate, ammetta la mia proposta, cioè che l'articolo sia rimandato alla Commissione per modificarlo, nel senso che i due primi paragrafi siano corretti, che gli altri due siano abbandonati, e che si premetta un periodo il quale, a togliere ogni dubbio, dichiari che questo articolo sia unicamente applicabile alle seconde categorie e non mai alle prime.

**Presidente.** L'onorevole De Gori ha la parola.

L'onor. Relatore ha da fare qualche osservazione?

**Senatore Menabrea, Relatore.** Io vorrei rispondere all'onorevole Amari.

**Presidente.** Il Senatore De Gori intende parlare sullo stesso argomento?

**Senatore De Gori.** Veramente no.

**Presidente.** E l'onorevole Poggi?

**Senatore Poggi.** Io parlerei su quest'articolo.

**Senatore Lauzi.** Avea chiesto la parola anch'io...

**Presidente.** Ella viene dopo. La parola spetta dunque al Senatore Poggi.

**Senatore Poggi.** Io sono di opinione affatto opposta a quella manifestata dall'onorevole Amari.

Io credo che la Commissione ed il Signor Ministro, adottando quest'articolo, abbiano fatto una giusta applicazione dei principii politici che ci governano, ed abbiano saviamente tratto partito dalle condizioni in cui si trovano nella società alcune classi di persone, per utilizzare anche queste in caso di guerra e chiamarle ad adempiere al proprio dovere senza distorle da quell'ufficio cui si dedicarono, e mediante il quale potrebbero essere utili all'esercito. Ma io vorrei proporre alla Commissione alcune osservazioni per una aggiunta ulteriore.

Cosa ha inteso di fare la Commissione con questo articolo? Essa ha detto: vi sono nell'esercito in tempo di guerra dei bisogni: vi occorrono cioè alcuni militari, li chiamerò così, i quali invece di venire a tirare delle palle coll'archibugio o di starsene nei quadri, sono necessari per altri uffici non meno importanti per l'esercito, e possono nello stesso tempo esercitare le funzioni della loro professione. Si manca come osservava poc' anzi anche l'onorevole Amari, in tempo di guerra di molti medici, chirurghi e farmacisti. Ebbene l'art. quinto nella sua prima parte dispone che tutti gli studenti universitarii, di medicina, chirurgia, farmacia e veterinaria, i quali si trovano nella seconda



categoria, non già nella prima, possono domandare di essere dispensati, non dal far parte della 2ª categoria, ma dall'istruzione militare di 5 mesi, e in corrispettivo, debbono obbligarsi di entrare nell'esercito in tempo di guerra, di prestare l'opera loro (non meno importante di quella dei soldati) di medici, di chirurghi, di veterinarii e di farmacisti. E qui non s'arresta la disposizione, ma essa dice altresì che questi individui, invece di cessare dal loro obbligo di servizio dopo i nove anni prescritti per quelli della seconda categoria, devono prestarlo per il corso di 12 anni, sicchè si va dai 21 ai 31 anni.

Questa disposizione a me sembra savissima perchè utilizza gli esercenti una professione, di cui vi è grande bisogno negli eserciti in tempo di guerra e di cui vi era fin qui grande penuria, ed è tanto più apprezzabile perchè è più larga e profittevole, dovendo questi cittadini di seconda categoria prestare il loro servizio al di là di quello che lo prestano gli altri.

Da ciò traggio la conseguenza che non vi sia nessun bisogno di riformare questa prima parte dell'articolo, la quale anzi giova molto al buon andamento dell'esercito, e che non occorra sostituirvene un'altra quale sarebbe quella di obbligare tali studenti appartenenti alla seconda categoria a fare l'istruzione militare solamente quando avessero terminato il corso dei loro studii. Questo non è lo scopo che si vuole raggiungere. Coll'articolo proposto si vuole che questi giovani obbligati al servizio militare di seconda categoria, lo prestino in modo diverso e non meno utile all'esercito, e mi pare che, ciò facendo, la legge ne tragga un largo partito, perchè protrae i loro obblighi con l'esercito molto al di là del tempo assegnato per gli altri.

Passo ora all'altro punto dell'articolo 5 che più specialmente ha fermato la considerazione dell'onorevole Senatore Amari, e per il quale egli propone una radicale riforma, vale a dire l'abolizione del medesimo. Anche questo, per me, è stato un modo molto provvido e sapiente che fa onore alla Commissione ed al Ministro della Guerra, di avere cioè utilizzato in un modo tutto speciale il clero.

Imperochè la Commissione e Ministro hanno dovuto riflettere che non si poteva pretendere che gli alunni che si dedicano al ministero ecclesiastico (non soltanto del rito cattolico, ma anche delle altre religioni) fossero distratti da quella carriera per obbligarli all'istruzione militare, quando essi pure possono recare soccorsi non meno vantaggiosi, non meno proficui nelle battaglie, obbligandoli a prestarvi il servizio nel modo proprio della loro condizione.

Bisogna pure, o Signori, ricordarsi che tra i grandi principii del nostro incivilimento vi è quello, proclamato da tutti, della libertà di coscienza.

Se è permesso in oggi a chiunque di potere essere ateo senza pericolo, deve essere permesso anche agli altri cittadini di potere essere credenti, e di potere nelle diverse circostanze della vita manifestare queste

loro credenze, ed avere dalla religione che professano quei soccorsi, di cui sentono il bisogno.

Or dunque, sarebbe uno sconvolgere intieramente la società civile, se in tempo di guerra le si togliesse addirittura tutto quanto il clero giovine, quello che veramente è più capace di prestare l'opera sua nei ministeri religiosi nelle città e nelle campagne, e molto più se s'impedisce ai soldati, agli ufficiali che si trovano nelle battaglie e che son feriti, di ricevere i soccorsi religiosi negli ultimi istanti della vita dal sacerdote, o dal ministro del culto rispettivo, o di essere assistiti negli ospedali, quando si trovano infermi in causa di ferite riportate nella guerra.

Questo ministero alto e morale, che giova molte volte assai più di quello del chirurgo, a sollevare lo spirito di quei militari che sono andati a battersi nell'interesse della patria, doveva essere giustamente considerato dalla Commissione, e non poteva meritare minore attenzione e minore osservanza per parte della medesima di quello che non sia la mancanza di veterinarii, i quali nell'esercito provvedono alle bestie, mentre i ministri del culto provvedono ai più grandi bisogni dello spirito, bisogni che si sentono per eccellenza in quella occasione straordinaria, in cui la vita si perde da un momento all'altro senza accorgersene, e l'uomo si trova dinanzi all'eternità.

Il volere dunque, sotto pretesto dell'abolizione dei privilegi togliere quei benefici che sono immensi per l'umanità, specialmente sui campi di battaglia, sarebbe anzi sacrificare l'umanità stessa in una parte delicatissima, cioè nel suo spirito religioso, un offendere il sentimento del maggior numero, privandola dell'assistenza dei ministri della religione cattolica, o di altra qualunque.

A questo riguardo io vorrei, che dove nella legge si dice che l'alunno *potrà essere dispensato* ecc., si usasse invece il positivo *sarà o è dispensato*, perchè così è detto anche nella prima parte dell'articolo, purchè si obblighino a prestare servizio i sacerdoti, in qualità di cappellani militari in tempo di guerra, e gli altri che non sono sacerdoti, a prestarlo come infermieri negli ospedali; ed ancora questi al di là di 9 anni, vale a dire pagando così cara la loro esenzione, non già dalla seconda categoria, ma dalla istruzione.

Ora, come può dire l'onorevole Senatore Amari che con questo noi andiamo a ristabilire il privilegio dei chierici, che si volle abolito due anni sono; mi permetta l'onorevole Collega, il paragone non corre certamente. Allora si volle abolire quel privilegio, perchè la legge esentava un certo numero di chierici della leva senza nessun obbligo di affrancazione; e la esenzione come l'affrancazione producevano allora l'effetto di liberarli affatto da ogni onere di leva; ma oggi che è abolita quell'esenzione, e che l'affrancazione non produce altro beneficio che di passare dalla prima alla seconda categoria, era congruo il pensare al modo di prestar questo servizio.

D'ora in avanti i chierici, come ogni altro cittadino, non possono più esonerarsi interamente dall'obbligo della leva; a loro non rimane che sperare il passaggio alla seconda categoria o per favore di sorte, o per affrancazione.

Quelli che apparterranno alla 1<sup>a</sup> categoria, e che non possono trovare modo di affrancarsi, saranno impediti di esercitare il loro ministero ecclesiastico, di andare agli studi nei Seminari e in altre Università, e l'esercizio della loro carriera sarà ad essi interdetto, finchè duri l'onere della leva. Non s'impedisca dunque, almeno a quelli che sono nella seconda categoria, o per affrancazione ottenuta, o perchè la sorte li ha favoriti, di potere continuare i loro studi, di potersi preparare al gran ministero ecclesiastico, mercè una vita di studi e di spirituali esercizi, salvo che essi pure si mostrino disposti di giovare alla patria e di provvedere ai grandi bisogni morali e religiosi dell'esercito, nel tempo in cui esso espongè la sua vita al pericolo per la salvezza della nazione.

Quindi io non solamente non credo che la Commissione abbia stabilito un privilegio, ma credo che abbia invece soddisfatto ad un grande bisogno dell'umanità e della società civile, perchè credo che se tutti oggi desiderano la separazione dello Stato dalla Chiesa, nessuno però proclama nè l'ateismo, nè l'abbandono del culto e della religione, che è una suprema legge della nostra condizione civile ed un supremo bisogno e conforto dello spirito umano.

Ora, se si vuole la fine, si deve volere anche il mezzo; si lasci quindi ai ministri del culto la libertà di apparecchiarsi al loro nobile ufficio in quel modo che credono migliore, nell'interesse delle popolazioni che sono fuori dell'esercito, come di quella parte che v'è ascritta, e che ne ha anche più bisogno, e non si obblighino ad una istruzione che disdice al loro carattere, e che non gli abilita a giovare al buon esito delle guerre. L'opera loro sui campi di battaglia è diversa e ben più alta ed utile che non sarebbe la comune.

Io non trovo che parole di lode da dire tanto alla Commissione quanto al Ministro, perchè hanno saputo utilizzare il clero pel servizio militare in quel modo che a tutti può essere più accetto.

Io pure dicevo che avrei da sottoporre alla Commissione ed al Ministro non una proposta, ma un desiderio.

Giacchè la Commissione ha creduto di utilizzare alcuni cittadini, che esercitano professioni, o attendono al ministero ecclesiastico, per i bisogni dell'esercito nel modo che corrisponde a certe particolari necessità dell'esercito stesso, io potrei anche accennare ad un'altra categoria di pubblici ufficiali che potrebbe essere utilizzata in questo modo.

L'art. 5 tace affatto dei pretori, dei giudici e degli ufficiali del ministero pubblico che fino a 30 o 31 anni possono andar soggetti non solo a far parte della prima, ma anche della seconda categoria ed all'istruzione militare.

Nella nostra legge organica giudiziaria è stabilito che si può essere pretori, giudici di prima istanza, ufficiali del ministero pubblico, a 25 anni. Ora, io faccio avvertire al Senato che mi pare sia un inconveniente assai grave che questi ufficiali che amministrano la giustizia abbiano ad essere distolti dalle loro funzioni, sia in tempo di pace coll'istruzione militare, sia in tempo di guerra col dover recarsi sotto le armi.

Non si potrebbe profittare dell'opera loro a seconda delle loro speciali cognizioni? Negli eserciti, in tempo di guerra, vi sono anche tribunali militari in maggior numero che di consueto, e non si potrebbero utilizzare questi magistrati in quei tribunali?

In questo caso si potrebbero esentare dall'istruzione militare purchè si obblighino ancor essi a prestare fino a 34 anni il loro ufficio.

Sottopongo queste osservazioni alla Commissione ed al signor Ministro della Guerra, perchè se lo credessero opportuno, si potrebbe far luogo ad una terza, non dirò eccezione, ma modificazione circa la maniera di prestar il servizio militare in tempo di guerra.

Senatore **Amari**, *Prof.* Domando la parola.

**Presidente.** Prima di dar la parola al signor Senatore Lauzi al quale appartiene, avverto il Senato che la Commissione propone di introdurre nell'articolo in discussione alcune modificazioni, in parte di dettato e in parte di merito.

Nella prima parte di quest'articolo dove si legge: « Ma in tal caso assumono pel tempo di guerra l'obbligo di servire sino al compimento ecc. » La Commissione propone di dire: « Ma in tal caso hanno l'obbligo di servire in tempo di guerra sino ecc. »

Nel primo capoverso che comincia: « Quelli di essi ecc. » la Commissione propone di surrogare alle parole: « dal capoverso precedente » quelle « dalla prima parte di quest'articolo. »

Il capoverso che comincia colle parole: « Uguale dispensa ecc. » la Commissione propone di concepirlo nel modo seguente:

« Uguale dispensa è accordata agli alunni cattolici in carriera ecclesiastica ed agli aspiranti al ministero del culto in altre comunioni religiose tollerate dallo Stato coll'obbligo però di prestare in tempo di guerra la loro assistenza sino all'età di 34 anni negli spedali e nelle ambulanze. »

Il Senato comprende che con queste variazioni vengono tolte le distinzioni notate dall'onorevole Senatore Amari tra gli addetti alla carriera ecclesiastica cattolica e gli addetti al ministero di altri culti che si trovavano in quest'articolo, in cui gli uni dovevano fare i cappellani gli altri gl'infermieri; invece secondo la variazione ora introdotta dalla Commissione tutti sarebbero addetti all'assistenza negli ospedali e nelle ambulanze.

**Presidente.** La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Angioletti**. Domanderei la parola sulla redazione di quest'articolo.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Angioletti**. Io vorrei domandare alla Commissione se non fosse il caso, giacchè siamo in via di correzioni, di spiegare un po' meglio che cosa vogliono dire quelle ultime parole del secondo capoverso di quest'articolo: *correre la sorte della propria classe*, perchè se uno di questi studenti, il quale fosse compreso per esempio nella leva quest'anno, dovesse essere iscritto alla seconda categoria in questo stesso anno, oppure fra quattro anni, domando se quel *correre la sorte della propria classe*, si debba intendere la sorte della seconda categoria di quest'anno, o quella dell'anno in cui comincerà veramente a fare il soldato, perchè nel primo caso egli salterebbe la classe di 4 anni, e non sarebbero più sei o sette anni di servizio che sosterebbe, come vuole la legge.

Desidererei ancora un altro schiarimento. Sarà un errore di stampa, siccome nel primo capoverso si parla di studenti universitari, di medici cioè, chirurghi, farmacisti e veterinari, perciò anche al secondo capoverso si dovrebbe, dopo la parola *medici*, aggiungere anche *chirurghi*.

**Presidente**. L'onorevole Relatore acconsente all'aggiunta della parola *chirurghi*, dei quali si è osservato che si parla nel primo capoverso, e non se ne fa più cenno nel secondo?

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. La Commissione acconsente.

**Presidente**. L'onorevole Relatore della Commissione intende dare le spiegazioni domandate dall'onorevole Angioletti.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domanderei un momento di tempo per concertarmi co' miei Colleghi.

**Presidente**. Intanto che il Relatore si concerta coi suoi onorevoli Colleghi, accordo la parola al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Essendomi toccato di parlare per il terzo, subisco la sorte comune a tutti in queste circostanze, e mi si può applicare quella frase, un poco comica direi, che era diventata proverbiale, che arrivò colla *vettura Negri*. (*ilarità*).

Io aveva domandata la parola per rispondere, per quanto valgo, alle eloquenti parole dell'onorevole Senatore Amari, ma l'onorevole Poggi, con un furto che non è punito dalle leggi, mi ha rubato quasi tutti i miei argomenti, ed io non vorrei tediare il Senato col ripeterli.

Mi limiterò dunque a due brevissime osservazioni, dopo aver dichiarato, che convengo perfettamente col l'onorevole Senatore Poggi.

La prima (ed anche questa è già modificata, e ne sono lieto) è che, convenendo in questo anche col Senatore Amari, non trovo giusto che, mentre prima si diceva, relativamente agli studenti universitari in materia sanitaria, *sono dispensati*, si dicesse poi al se-

condo capoverso che quella dispensa può essere accordata.

A questo la Commissione ha già spontaneamente provveduto, e la lodo, disponendo che questa dispensa non può, ma dev'essere data ai secondi di cui si occupa l'articolo.

Permettetemi, o Signori, che io rientri un momento nelle discussioni precedenti.

Io credo che forse non abbia abbastanza veduto lo stato dei fatti l'onorevole Amari quando ha detto che noi introduciamo qui un privilegio, e che abroghiamo in parte la legge che aboliva l'esenzione dei chierici dalla leva.

Quella legge è passata nel nostro diritto, quella legge, a cui mi applaudo aver dato il mio voto, era fatta in momenti in cui era permessa la ordinaria affrancazione e senza dubbio di errare, posso assicurare che moltissimi nostri Colleghi se consentirono a togliere la esenzione dei chierici, fu solo in questa vista, che quando un giovane veramente distinto negli studi, di provata, spontanea e vera vocazione promettesse di divenire un savio e buon ministro della Chiesa, la famiglia sua, o un benefattore o i superiori ecclesiastici o una colletta, come abbiamo veduto accadere, poteva salvarlo dal servizio militare, pagando la affrancazione. Ora, questo privilegio non ci è più, perchè l'affrancazione, secondo questa legge, altro non è che il passaggio dalla prima alla seconda categoria, vi è diversità nel servizio che si presta, ma si è pur sempre legati dal vincolo militare, si può da un momento all'altro esser chiamati non solo alle esercitazioni, ma ben anche a prender parte nell'esercito attivo.

Ora, in queste condizioni di cose era bene temperare il rigore della legge nuova, creando un vantaggio, che sarà sempre minore di quello di prima, ma che però può dar modo ai culti tutti (non parlo soltanto della Chiesa cattolica) di non isviare dalla carriera del sacerdozio rispettivo i giovani che vi si sono consacrati.

Per conseguenza, non credo possa dirsi che la legge crei un nuovo beneficio; io lo credo solo un vantaggio sì, ma che è sempre minore di quello che avevano i chierici, anche dopo applicato ai medesimi l'obbligo della leva.

Dette queste poche cose, non mi resta che fare una osservazione che si risolve in una raccomandazione al signor Ministro.

Nell'articolo si propone di accordare questo beneficio a coloro che sono alunni cattolici in carriera ecclesiastica, ed agli aspiranti al ministero sacerdotale in altre comunioni religiose tollerate dallo Stato.

Ora, per un organamento noto a tutti, noi sappiamo in che modo si avviano al sacerdozio cattolico i giovani che intendono di iscriversi al sacro ministero; e sappiamo quali autorità possano impartire quegli ordini sacri, da cui dipende appunto l'esonerazione limitata.

Possiamo forse anche saperlo relativamente agli israeliti, e credo che il loro organamento interno, come associazione, sia noto al Governo, e quindi il Ministro possa giudicare quali sono. Ci sarà una norma probabilmente anche pei valdesi, come ci sarebbe forse pure per la chiesa greco-scismatica che per avventura fosse professata in qualche parte dello Stato. Ma relativamente a tutte quelle altre comunioni che sono citate così vagamente nella legge, io devo fare osservare, e lo proverò raccontando un fatto successo a me, che ai giorni nostri abbiamo della gente che dice: noi siamo evangelici, siamo protestanti; e dicono altri: noi siamo ministri del tale culto o del tal altro, ma senza che risulti come le sieno. Cito un fatto. Quando io ebbi l'onore di essere Prefetto ad Udine, capitò un tale, il quale andava a predicare, e si qualificava, soscriveva e stampava *ministro evangelico*: quanto al predicare, sta bene fin lì; la polizia invigilava perchè non predicasse cose estranee alla teologia e perchè la popolazione, che non lo vedeva di buon occhio, non gli facesse qualche strepito, e quindi gli guarentiva la libertà. Ma capitò che in un paese morì un padre di famiglia del quale fu detto da lui che apparteneva alla sua religione, e quindi ne accompagnò il convoglio funebre, e fece le preghiere sulla sepoltura. Io non metto in dubbio quello che disse, sia stato quel che sarà stato: io dico solo che quando all'avviamento in carriera religiosa si attribuisce un privilegio in questa legge (non voglio dirlo privilegio, si cassi la parola), si attribuisce un vantaggio in questa legge, bisogna almeno che il Ministro della Guerra sappia in qual modo uno sia avviato veramente a questa carriera, e quando si verificherà che sia o non sia diventato ministro di questa o di quella Chiesa per applicare l'ultima parte dell'articolo in questione.

Dunque su quest'articolo io non posso che pregare il signor Ministro perchè o con misure combinate cogli altri Ministri competenti in questa materia, o con articoli di regolamento provveda a che non accada l'abuso che si qualificano chiese e culti a capriccio, al solo scopo di poter godere dei vantaggi di questa postergazione di servizio militare.

**Presidente.** Faccio presente al signor Senatore Rossi che era venuto il suo turno d'iscrizione, ma essendo egli assente dal Senato, non ho potuto dargli la parola.

**Senatore Rossi A.** Essendomi trovato assente quando venne il mio turno di parola, ed avendo ieri fatto esplicite riserve, mi occorre oggi dichiarare che rinunzio alla parola per non togliere un tempo prezioso al Senato.

Conoscendo le disposizioni della grande maggioranza degli onorevoli miei Colleghi per questa legge, la mia voce suonerebbe nel concetto che ho visto prevalere, al quale desidero da buon cittadino tutti i migliori risultamenti.

**Presidente.** La parola è al Senatore Arrivabene.

**Senatore Amari, Prof.** Io aveva domandato la parola.

**Senatore Arrivabene.** Io la cedo al Senatore Amari. Parlerò dopo.

**Presidente.** La parola è al Senatore Amari.

**Senatore Amari, Prof.** Io ho soltanto domandato la parola per uno schiarimento.

L'onorevole Poggi ha creduto che io volessi abolire i preti. (*ilarità.*)

Vi ha presentato con l'artificio della sua elegante parola il quadro d'un campo di battaglia nel quale i moribondi rimanessero senza i conforti della religione.

Ma chi ha pensato mai a questo? Ho io forse chiesto che si escludano i cappellani militari? Ho io detto che si vieti agli ecclesiastici di prestare l'ufficio loro nelle calamità della guerra? Sarebbe questo il dovere del loro ministero e dovrebbero, prestarlo senza esservi altrimenti allettati con la esonerazione da una parte del servizio di seconda categoria.

L'onorevole Poggi inoltre sostiene che non v'ha esonerazione; e non considera che il servizio richiesto ai preti secondo il progetto della Commissione è sì eventuale, che torna a nulla in paragone di quello imposto agli altri cittadini. E ciò, se mal non mi appongo, turba fortemente la bilancia dell'eguaglianza.

L'onorevole Senatore Poggi poi ha parlato come se fosse impossibile agli ecclesiastici di continuare nella loro carriera dopo il servizio militare, il quale cessa a 34 anni. A me pare invece che essi possono benissimo continuare i loro studi, e adempire dopo i 34 anni all'ufficio sacro, al quale si sono dedicati; ufficio che certamente sarà meglio esercitato da un giovane di 34 anni, che non da uno di 22, sia per la esperienza maggiore del mondo, sia per la dottrina.

Io quindi mantengo la mia proposta, e chieggo il permesso di farla passare al banco della Presidenza. Io non so quali siano le disposizioni del Senato a questo riguardo, ma, qualunque siano, sento il dovere di sostenere quello che la mia coscienza mi detta.

**Presidente.** Il Senatore Amari può far passare la sua proposta al banco della Presidenza, comunicandola prima alla Commissione.

La parola è ora al Senatore Arrivabene.

**Senatore Arrivabene.** Dopo tutte le cose che, con tanta dottrina, si sono dette, io veramente non avrei molto da aggiungere, per cui mi limiterò a fare osservare che i giovani i quali sono chiamati nell'esercito, obbediscono alla legge, ed in generale non ci vanno spontaneamente; per la qual cosa è dovere del paese di provvedere al loro corpo ed al loro spirito.

Le nostre popolazioni, specialmente quelle delle campagne, nutrono sentimenti religiosi; epperò è assolutamente necessario che non solo in tempo di guerra, ma ben anche in tempo di pace, sianvi persone, le quali prendano a cuore i loro bisogni spirituali, per cui io credo che convenga adottare i mezzi proposti dalla nostra Commissione.

Farei una sola eccezione; vorrei cioè, che quando taluno di quegli individui fosse proposto alla cura di anime, non potesse più venir chiamato a far parte dell'esercito, perchè l'assenza del parroco in un paese può produrre gravi inconvenienti politici e religiosi.

**Presidente.** L'onorevole Amari propone di rimandare l'articolo alla Commissione, invitandola a riformare il primo e secondo paragrafo e ad abbandonare il terzo.

Domando alla Commissione se accetta questo rinvio. **Senatore Menabrea, Relatore.** La Commissione non lo può accettare.

**Presidente.** Domando anzitutto se la proposta del Senatore Amari è appoggiata. Chi l'appoggia, si alzi. (Appoggiata).

La parola è al Relatore,

**Senatore Menabrea, Relatore.** L'onorevole Senatore Amari ha combattuto vivamente le disposizioni dell'articolo 5, che è ora sottoposto alla discussione del Senato, e specialmente in ciò che i ministri del culto, secondo egli dice, verrebbero a godere di un privilegio ingiusto relativamente agli altri cittadini dello Stato. Gli altri oratori che gli sono succeduti, hanno combattuto la sua proposta con molte ragioni che certamente avranno fatto impressione sul Senato. Non ripeterò dunque tutti gli argomenti che furono recati contro la proposta dell'onorevole Amari; mi limiterò a spiegare il senso dell'articolo 5 e il motivo per cui le proposte della Commissione concordate col Ministro sono limitate soltanto agli uomini che si dedicano all'arte sanitaria e ai ministri del culto.

Come ho avuto l'onore di esporre ieri, la legge che ora stiamo discutendo è una legge per l'ordinamento delle milizie provinciali; ma vi è di più: siccome questa legge include la disposizione assai grave, di limitare gli effetti della affrancazione, e far passare un individuo dalla prima alla seconda categoria, si è creduto di dover esaminare se non fosse il caso, nell'interesse stesso dell'esercito, di fare qualche disposizione speciale per gli individui che possono prestar un immediato servizio all'esercito in tempo di guerra.

Ma lo ripeto, questa legge non ha che fare colla legge d'esenzione dal servizio militare, nella quale molti degli onorevoli oratori che hanno parlato nelle precedenti tornate hanno condotto la discussione. Questa legge non ha per oggetto l'esenzione dal servizio militare; le esenzioni che esistono attualmente rimangono; se paiono insufficienti, si faccia un invito al Ministro della Guerra di studiare questa materia e di presentare un progetto di legge in proposito; ma parlandone ora, non si farà che incagliare l'andamento della discussione.

Ora, o Signori, le professioni che sono di utilità immediata in tempo di guerra quali sono? sono le professioni di medico, chirurgo e veterinario, oltre a quella di ministro del culto.

L'esperienza delle guerre che hanno avuto luogo, di-

mostra, come le persone che appartengono all'arte sanitaria, non sono generalmente in numero sufficiente per tutti i bisogni dell'esercito, e questa deficienza si farà tanto più sentire, in quanto che attualmente non si tratta più di manovrare con piccoli eserciti, come una volta, ma bisogna portare sul campo di battaglia masse enormi di soldati i quali sono tutti esposti ai pericoli delle battaglie, ed è perciò necessario che si venga in soccorso di quelli che hanno riportato ferite od hanno incontrato malattie per effetto appunto della guerra.

Per altra parte, o Signori, vediamo che in Italia il numero dei medici e chirurghi va generalmente scemando, e speriamo che questo articolo farà sì che in maggior numero i giovani possano dedicarsi a questa carriera; ma, come dico, ci siamo limitati a fare tale proposta per queste categorie di professioni civili, perchè esse sono le sole immediatamente utilizzabili per l'esercito. Notate bene, Signori, che le esenzioni delle quali si tratta nell'articolo 5 non si riferiscono ai giovani che appartengono alla prima categoria; quelli che appartengono alla prima categoria devono inesorabilmente seguire la sorte di tutti gli altri, e per questi non vi sono esenzioni di alcun genere, fuori che quelle stabilite dalla legge di reclutamento per certe condizioni di famiglia.

Del resto, che sieno o medici o preti, o ministri di un culto qualsiasi, se appartengono alla prima categoria, devono subire la sorte degli altri, mentre l'esenzione di cui si tratta è fatta semplicemente per quelli che dalla prima categoria passano nella seconda per mezzo dell'affrancazione, e per quelli che vi sono stati collocati per effetto della sorte.

Non ho bene inteso le obiezioni che faceva l'onorevole Senatore Amari relativamente al modo di riconoscere gli studenti delle Università.

Mi pare che nelle Università vi siano le iscrizioni le quali fanno constare in modo legale se un giovane sia o no allievo o studente.

**Senatore Amari, Prof.** Mi permetta un'interruzione, io ho parlato degli studenti dell'Università di Napoli. **Senatore Menabrea, Relatore.** Allora lascio da parte questo argomento, e mi sembra e credo che il Senato non vorrà fare nessuna difficoltà a che s'introduca quest'esenzione per i giovani di seconda categoria che seguono la carriera delle arti sanitarie.

Abbiamo comprese fra queste anche i veterinarii, perchè le armate essendo seguite da un gran numero di animali, è evidente essere necessario che questi animali così importanti per l'esercito abbiano le cure che per loro si richiedono.

Farò ancora osservare che quest'esenzione si riduce ad esonerare quei giovani in tempo di pace dal servizio di cinque mesi, che devono fare sotto le armi. In tempo di guerra poi, essi sono chiamati all'esercito, e il servizio che fanno nelle ambulanze e negli ospedali è soventi volte molto più faticoso ed anche più pe-

ricoloso di quello che non sia assistere alle battaglie; per cui si può dire che quei giovani, quanto sarà tempo di guerra, presteranno un servizio egualmente faticoso come quelli che vanno a scaricare il fucile o a manovrare il cannone.

Ciò detto, vengo ad un'altra questione, quella relativa all'esenzione dei ministri del culto che è stata lungamente combattuta dall'onorevole Senatore Amari. L'onorevole Senatore Poggi ha risposto, io credo vittoriosamente a tutte le argomentazioni dell'onorevole Senatore Amari.

Permettete, o Signori, che io esprima il mio pensiero.

Da 20 anni a questa parte si sono fatti radicali cambiamenti in Italia nella condizione del clero: tutta l'autorità che esso aveva non esiste più; egli ha pressochè cessato di essere proprietario; le corporazioni religiose sono sparite: c'era un'ultima cosa che sopravviveva in Italia, ed era il potere temporale del Papa; anche questo più non esiste. Ciò essendo, io credo, o Signori, che attualmente bisognerà entrare in un'altra via, in quella della tolleranza, e rinunciare ogni apparenza di ostilità contro ciò che si chiama prete. Il prete è un cittadino come un altro, è un cittadino che presta i suoi servizi alla società. Certamente non bisogna esagerare i privilegi da dare a queste professioni; ma è necessario, è indispensabile nei paesi che hanno religione, far sì che possa alimentarsi in giusta proporzione la carriera ecclesiastica, come tutte le altre professioni.

Ciò posto, o Signori, io vi domando in quale modo, come voleva un momento fa l'onorevole Amari, un individuo che si dedica alla carriera ecclesiastica, potrebbe prima fare il soldato, e poi, dopo che abbia passato 5, 6, 7 anni sotto le armi, e perciò perduto il gusto degli studi, entrare nei seminari ed intraprendervi la nuova sua carriera? Io credo la cosa impossibile, perchè il prete deve fare studi speciali ed avere una educazione speciale e quel grado d'istruzione che compete alla sua professione.

Entrando dunque nella via che propone l'onorevole Senatore Amari, sarebbe chiudere completamente ogni specie di via alla professione di ministro del culto.

Ora, o Signori, non bisogna soltanto guardare nell'atmosfera delle nostre proprie idee; bisogna aver riguardo a tutto il paese, vi saranno, non saprei, 200 mila liberi pensatori.....

Senatore Amari, *Prof.* Domando la parola per un fatto personale.

Senatore Menabrea, *Rel.*... ma abbiamo 24 o 25 milioni di cattolici. Ora, andare ad offendere la fede di quella massa immensa di popolazione, io credo che non sia un bene per il paese, e che sia andar completamente contro le idee liberali che professiamo, e che certamente sono professate dall'onorevole Senatore Amari, il quale ha fatto le sue prove nell'esilio sofferto per la libertà.

Credo dunque che sarebbe andar completamente con-

tro il nostro compito, il voler fare un atto che potrebbe essere giudicato come ostile al principio religioso, che per fortuna esiste ancora in Italia.

Ora, veniamo ad esaminare se con questa legge si danno grandi vantaggi ai preti.

Prima della legge in vigore, gli aspiranti alla carriera ecclesiastica erano esonerati annualmente dal servizio nelle proporzioni di uno sopra ventimila abitanti. Secondo la legge che fu presentata dal Ministero precedente all'attuale e del quale io ebbi l'onore di far parte che è la legge vigente, tali aspiranti non sono più esentati se non mediante l'affrancazione. Questa legge non è già contraria al clero, come fu da taluni interpretata, niente affatto.

Siccome si osservava che, anche con le restrizioni stabilite con le precedenti leggi, molti abusavano della esenzione per percorrere la carriera ecclesiastica senza avere veramente la vocazione necessaria, si è detto: procuriamo di mettere un freno a queste vocazioni incerte, imponiamo loro l'obbligo di esonerarsi dal servizio militare mediante l'affrancazione; e quando farà d'uopo di pagare onde ottenere l'esenzione, è probabile che abbracceranno la carriera ecclesiastica soltanto quelli che per essa sentano una vocazione sicura e ben decisa.

Questo fu lo scopo della legge, non già quello di impedire che la carriera ecclesiastica fosse seguita.

Che cosa vuole ora la legge attuale?

Dessa toglie l'affrancazione, toglie questo privilegio di esonerarsi completamente dal servizio militare. Ma è evidente che il ministro di un culto troverebbe un incaglio grandissimo a seguire la sua carriera se non si provvedesse altrimenti.

Nel tempo di guerra bisogna essere stati all'esercito, per sapere che i soldati feriti sul campo di battaglia o quando sono all'ospedale, domandano per prima cosa il prete. Il prete è quello che li consola. Essi hanno una coscienza, e quando sono minacciati dalla morte, se non vedono il ministro del loro culto, ne soffrono. In tutti gli eserciti del mondo noi vediamo che per ogni culto sonovi i rispettivi ministri che consolano e urano i soldati: adottando la proposta fatta dall'onorevole Amari, l'elemento religioso verrebbe completamente a scomparire negli eserciti. Ma se i cittadini hanno una religione, è dovere dello Stato di non toglierla loro i mezzi di praticarla e di riceverne le consolazioni. L'onorevole Senatore Amari parlò di ingiustizia; ma sarebbe, a parer mio, un'ingiustizia grandissima quella di privare un uomo che nutre sentimenti religiosi di avere il soccorso della religione a cui appartiene. Dunque, come vede il Senato, la legge attualmente in discussione aggrava ancora maggiormente la condizione del clero, poichè coll'affrancazione alla quale è ora sottoposto è completamente esonerato dal servizio militare, mentre colla legge che stiamo discutendo non è esonerato mediante l'affrancazione che dall'obbligo militare in tempo di pace, che consiste a fare cinque mesi di

servizio per imparare la manovra del fucile; ma per contro in tempo di guerra, il ministro del culto è tenuto a prestare il suo servizio tanto nelle ambulanze come negli ospedali sino all'età di 34 anni.

Non si può pertanto dire che noi commettiamo con questa legge un'ingiustizia.

Io credo che mediante questa disposizione, noi provvediamo al bisogno essenzialissimo dell'esercito, e nello stesso tempo non togliamo il mezzo di provvedere ai bisogni religiosi delle popolazioni, bisogni che noi non possiamo e non dobbiamo mai dimenticare.

L'onorevole Senatore Poggi terminava il suo discorso coll'esprimere un desiderio, cioè che i pretori e gli ufficiali del Pubblico Ministero fossero egualmente compresi nell'esonerazione che fa oggetto del presente articolo.

Io ripeterò ciò che ho già detto, che cioè questa legge non è legge di esenzione, e che se, ciò non ostante abbiamo proposto delle esenzioni pei giovani dedicati all'arte sanitaria e per i ministri del Culto, è perchè questi sono di utilità diretta per l'esercito, mentre i pretori e gli ufficiali del Ministero Pubblico sono certamente persone indispensabili per la società, ma presentano poca utilità per l'esercito.

In tempo di guerra si ha bisogno certamente di Tribunali militari e di avvocati fiscali militari, ma di questi ve ne sono in tutto lo Stato, e quando l'esercito viene mobilitato, ve n'è abbastanza per la composizione dei Tribunali militari.

Io non voglio esaminare se converrebbe o no esonerare anche i pretori dell'obbligo del servizio militare, perchè questa discussione ci condurrebbe a vedere se altre professioni non dovrebbero anche essere esentate: ci sarebbero le carriere della telegrafia, delle poste, delle strade ferrate, vi sono insomma una quantità di carriere in cui tutti vorrebbero essere esonerati.

Abbiamo sentito il Senatore Rossi, il Senatore De Gori, altri Senatori i quali tutti vengono a proporre delle esenzioni; epperò ripeto, che questa legge non è fatta per simile argomento. Permetta dunque l'onorevole Poggi che io dichiaro che la Commissione non può prendere in considerazione la sua proposta, che non potrebbe trovare luogo in questa legge.

Vengo a rispondere ad un quesito che ha mosso l'onorevole Angioletti.

L'on. Angioletti leggendo l'ultimo capoverso dell'articolo 5 che dice: « Quelli di essi che compiendo il 25° anno di età non avessero ottenuto gli ordini maggiori, se trattasi di cattolici, o non fossero dichiarati ministri del proprio culto, se trattasi di altre comunioni religiose, o che avessero lasciata la carriera ecclesiastica dopo il 25° anno di età, sono chiamati sotto le armi per ricevere l'istruzione di seconda categoria, e correre la sorte della classe rispettiva ».

Domanda cosa s'intenda per la sorte della classe rispettiva.

Confesso, che l'idea può parere non abbastanza chiara per coloro, che non hanno compilato l'articolo: però l'idea di quest'ultima frase sarebbe meglio espressa quando si dicesse così: *la sorte della classe di leva dell'anno in cui sono chiamati alle istruzioni militari*. Questa è l'idea della Commissione, se il Ministro l'accetta: in questo modo sarebbe tolto ogni equivoco circa la parola *rispettiva* che non ha un senso ben definito.

Senatore Angioletti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Angioletti. Proporrei che questa rettificazione sia fatta anche in fine della seconda parte dell'articolo.

Presidente. Alla fine cioè del primo capoverso, dove è usata la stessa espressione.

Senatore Menabrea, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea, *Relatore*. La interpretazione che ho data alle anzidette parole va intesa come fatta a nome della maggioranza della Commissione, perchè vi sono alcuni che ne darebbero un'altra; per conseguenza lascio la libertà di parola a ciascuno.

Vi è un'altra modificazione da fare a questo articolo per togliere ogni dubbio nella interpretazione.

Nel capoverso che riguarda i ministri del culto è detto:

« Uguale dispensa è accordata agli alunni cattolici in carriera ecclesiastica, ed agli aspiranti al Ministero del culto in altre comunioni religiose tollerate dallo stato ecc. »

Ora taluno potrebbe credere, che, quando è detto « agli alunni » s'intendesse anche quelli di prima categoria; ma siccome l'intendimento della Commissione e del Ministero è di accordare questo privilegio solo alla seconda categoria, così questa parte dell'articolo si potrebbe redigere in questo modo:

« Uguale dispensa è accordata agli iscritti alla seconda categoria che siano alunni cattolici in carriera ecclesiastica, ecc. »

Mediante questa rettificazione è dato un senso chiaro e preciso a tutto il complesso di questo articolo.

Ora mi resta ancora a rispondere ad una osservazione che fece l'onorevole Senatore Lauzi, relativamente al modo di riconoscere se i ministri dei culti non cattolici sieno veramente insigniti della qualità di ministri.

Egli dice che crede non vi sia mezzo. Nel regolamento sulla leva il caso è previsto, e si continuerebbe ad applicare a questi ministri le norme del Regolamento, che sono tuttora vigenti.

Mi pare di aver così risposto a tutte le obiezioni ed osservazioni fatte, e non posso che ripetere che la Commissione non potrebbe accogliere l'emendamento proposto dal nostro illustre collega Senatore Amari, quantunque lo abbia sostenuto con molta eloquenza. Noi non possiamo entrare in quell'ordine d'idee, e perciò non possiamo accettarlo.

L'onorevole Senatore Arrivabene mi fa osservare avere egli notato, che i parroci sarebbero pure compresi in questo articolo, che costringe tutti i ministri del culto ad andare all'esercito in tempo di guerra.

Io faccio osservare al Senato, che il limite dell'obbligo militare giunge all'età di 34 anni. Ora, in generale a questa età pochi preti sono parroci. Molti di essi sono semplici vicarii, o coadiutori nelle chiese, ma non hanno cura d'anime. Io credo adunque che l'esenzione proposta dall'onorevole Senatore Arrivabene non si applicherebbe che a uno scarso numero d'individui.

D'altronde poi, quantunque alcuni possano essere costretti ad andare in tempo di guerra all'esercito, ciò sarà per l'appunto meglio per l'esercito stesso, anche per il motivo, che hanno l'abitudine di trattar gli ammalati, e che potranno così rendere utilissime le servigi; e vedendo coi proprii occhi lo spettacolo delle glorie e delle miserie umane, ne potranno informare il loro gregge e farne pro per loro stessi.

Senatore Pastore. Domanderei la parola per una piccola osservazione sulla redazione di quest'articolo.

Presidente. Permetta; qual'è dunque la locuzione che la Commissione intende di surrogare a questa di *correre la sorte della classe rispettiva*?

Senatore Menabrea, Relatore. Sarebbe questa: *« correre la sorte della classe di leva dell'anno in cui sono chiamati a fare il servizio. »*

Senatore Pastore. È appunto sopra questa redazione, che intenderei di fare un'osservazione.

Presidente. La parola è al Senatore Pastore.

Senatore Menabrea, Relatore. Perdoni, la Commissione proporrebbe di sostituire alle parole: *a fare il servizio* queste: *all'istruzione militare*.

Presidente. Cioè: *sono chiamati all'istruzione militare*.

Rileggerò la nuova redazione proposta: *« dopo il 25° anno di età sono chiamati a correre la sorte della classe di leva dell'anno in cui sono chiamati all'istruzione militare. »*

Do ora la parola al Senatore Pastore.

Senatore Pastore. La sostituzione che ha fatto in questo momento il Relatore della Commissione del vocabolo *istruzione* invece del vocabolo *servizio* correge già in parte il difetto che io trovava in questa redazione. Ma non basta. — Secondo me, il far decorrere la ferma dell'inscritto di seconda categoria dall'epoca soltanto in cui esso comincia l'istruzione ne protrae la durata oltre il limite solito del servizio militare. Questo tale è chiamato a fare quest'istruzione dopo l'età di 25 anni. Vale a dire dopo che avrà rinunciato a conseguire quei diplomi che dovevano esimerlo dall'istruzione medesima. E siccome questa si fa ad epoche determinate, così è probabile che l'individuo non la riceva se non a 26 o 27 anni, e la durata del suo obbligo di servizio si protrarrebbe sino a 35 o 36 anni, il che è evidentemente troppo.

Qual è il vantaggio di cui avrà goduto quest'individuo, che possa renderlo meritevole di tale trattamento? Nessuno. Egli era soggetto, come gli altri della sua classe, ad essere chiamato sotto le armi, e non mi sembra che si possa protrarre di cinque o sei anni la sua ferma, solo perchè gli si è accordato una remora di egual tempo per presentarsi a ricevere la prescritta istruzione.

Non essendovi dunque nessun motivo abbastanza efficace per obbligare quest'uomo a prolungare il suo servizio oltre l'età a cui termina quello degli altri, io proporrei che si lasciasse nell'articolo la prima espressione di *« correre la sorte della propria classe »* e forse non è nemmeno il caso di dirlo, non essendovene stretto bisogno.

Presidente. Domando alla Commissione se mantiene la redazione da lei proposta per organo dell'onorevole suo Relatore.

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione crede che l'interpretazione da lei data all'articolo di legge in discussione sia la più giusta, inquantochè se noi avremo uno studente che non avrà preso i suoi gradi accademici a 25 anni, questo fatto che vorrà dire? Significherà che questo studente è stato molto negligente nel proprio dovere, che non avrà studiato, che avrà fatto le finte di frequentare ed appartenere all'Università per lasciar correre quei primi anni nei quali avrebbe dovuto entrare nell'esercito, e poi a 25 anni non far più parte della riserva, ma passare, secondo il sistema dell'onorevole generale Pastore, nelle milizie provinciali; e così verrebbe ad essere esonerato da 3 o 4 anni di obbligo militare nell'esercito lo che certamente non sembra troppo giusto.

Se quell'individuo non ha i requisiti necessari per prendere la laurea, o se l'alunno ecclesiastico non ha per la sua carriera una vocazione abbastanza determinata, tanto peggio per lui, bisogna che qualche castigo lo abbia, e non deve il vantaggio, che gli farebbe lo Stato, tornare a danno dello Stato medesimo.

Ora, siccome la proposta dell'onorevole Generale Pastore sembra che tornerebbe a detrimento dell'esercito, perciò la maggioranza della Commissione mantiene l'interpretazione che a detta espressione ha inteso di dare.

Presidente. Domando al signor Ministro quale di queste redazioni preferisca.

Ministro della Guerra. Io preferirei la proposta fatta dall'onorevole Angioletti ed accettata dalla Commissione, notando all'onorevole Pastore che, qualora si accettasse la sua proposta, vi sarebbe un discapito per lo Stato.

Infatti, se il Governo impartisce quest'istruzione di cinque mesi agli uomini di seconda categoria, lo fa per poterli poi impiegare in caso di guerra.

Ora se noi potessimo essere sicuri che guerra non vi sarà, il Governo risparmierebbe allo Stato le spese per quest'istruzione, ed ai cittadini il disturbo di re-



carsi a riceverla. Posta però la probabilità che per nove anni vi sia la guerra una volta ogni anno, l'inscritto che prende l'istruzione a 25 anni correndo poi la sorte della classe di leva dell'anno in cui è nato, più non sarebbe disponibile per lo Stato che per quattro anni, e l'istruzione sarebbe al medesimo stata impartita con probabilità che per un egual numero di volte soltanto esso abbia a prender parte alla guerra, per cui a me sembra molto più conforme a giustizia la proposta dell'onorevole Angioletti ed accettata dalla maggioranza della Commissione, quella cioè secondo cui verrebbe stabilito che chi per favore ha ritardato l'istruzione propria fino a 25 anni, abbia almeno dopo a subire la sorte che gli sarebbe toccata senza quel favore, e non arrechi allo Stato il danno d'averlo istruito, senza speranza poi di potersene valere che per un tempo assai limitato.

E qui debbo aggiungere che quest'articolo, il quale è stato di sua iniziativa proposto dalla Commissione e da me accettato, io non aveva creduto necessario comprenderlo nel progetto da me presentato, per la semplice ragione che credeva fosse sufficiente che le disposizioni in esso contenute venissero inserite nel regolamento che dovrà essere emanato per l'applicazione di questa legge; però in seguito alle osservazioni della Commissione, la quale ebbe a ravvisare più conveniente d'introdurlo nel contesto della legge, volentieri ad essa mi associò in simile concetto, approvando anche la forma con cui l'articolo è stato redatto.

In quanto alle raccomandazioni fattemi dall'onorevole Senatore Lauzi, prometto che ne terrò il debito conto nella compilazione del regolamento, ove procurerò che sia con precisione indicato quali sono gli iscritti che devono essere compresi sotto la dicitura *aspiranti alla carriera religiosa*.

All' onor. Senatore Arrivabene ha già anche per me risposto il Relatore della Commissione, cui interamente io mi associa, e col quale ripeto non potersi fare in favore dei parroci l'eccezione da esso desiderata.

Crederci del resto che una tale eccezione farebbe cattivo effetto fra lo stesso clero. Oltretutto per informazioni avute mi risulta che non vi sarebbe, datone il caso, difficoltà per parte delle superiori autorità ecclesiastiche, di surrogare temporaneamente e durante la loro assenza, quei parroci, e non potrà mai essere che esiguo il numero di quelli, i quali venissero chiamati in tempo di guerra a prestare l'assistenza di cui è parola in quest'articolo.

Mi piace adunque ripeterlo, che non avvi in ciò grande difficoltà; che una tale dispensa farebbe cattivo effetto nel clero, quasi che non fosse esso animato egualmente che gli altri cittadini dal sentimento del dovere verso la patria, e nuocerebbe al suo prestigio fra le popolazioni.

Per tuttociò io sono d' avviso, come già dissi, che non convenga accogliere la proposta dell'onorevole Arrivabene.

E poichè ho la parola, mi sia lecito aggiungere alle cose dette dall'onorevole Poggi e dal Relatore della Commissione in favore di quest'articolo poche altre considerazioni, prima che il Senato addivenga alla votazione.

Con questa legge si vuole stabilire che un iscritto di seconda categoria resti 9 anni a disposizione del Governo, avendo ricevuta un'istruzione da 3 a 5 mesi. Per gli studenti di Università contemplati in questo articolo e per gli aspiranti alla carriera religiosa che cosa vogliamo noi decretare? Vogliamo dispensarli dall'istruzione militare, ma per contro intendiamo che invece di 9 rimangano per anni 13 a disposizione del Governo. Non è dunque un gran favore che si vuol loro accordare: si noti di più che la dispensa dall'istruzione che ai medesimi verrebbe accordata, torna a vantaggio delle finanze dello Stato, risparmiandosi la spesa che per ciò occorrerebbe, spesa che d'altra parte sarebbe interamente inutile, perocchè l'istruzione militare a nulla gioverebbe poi a questi iscritti, che all'occorrenza devono essere impiegati nel servizio sanitario o in quello religioso, ed il Senato sa bene che la Convenzione di Ginevra vieta al personale sanitario di andar armato e persino di portar la sciabola.

Adottandosi dunque il temperamento contenuto in quest'articolo, da un lato si protegge un interesse sociale, e dall'altro, senza che ne venga danno all'interesse dell'Esercito, si ottiene un reale vantaggio per le finanze dello Stato: onde io non dubito punto che il Senato non voglia darvi il suo voto favorevole.

**Presidente.** Se il Senatore Amari lo consente, darò la parola al generale Angioletti per compire l'ultima parte della discussione.

**Senatore Amari, prof.** Lo consento.

**Presidente.** Il Senatore Angioletti ha la parola.

**Senatore Angioletti.** Dopo le brevi, ma buone e solide ragioni dell'onorevole Ministro e del Relatore della Commissione, non ho che da aggiungere una sola cosa, ed è questa, che se si volesse adottare la redazione dell'onorevole Pastore, mi pare che si lascerebbe la porta aperta alla malizia. Chiunque si annunziasse per studente di medicina o chirurgia potrebbe con questo mezzo scavalcare i 4 anni dell'ultimo servizio che sono i più duri ed i più difficili. Dopo questo, non ho altro a dire.

**Presidente.** L'onorevole Senatore Amari ha la parola per un fatto personale.

**Senatore Amari, prof.** Quando l'onorevole Senatore Menabrea ha pronunziata la parola ostilità, io ho chiesto di rispondere per un fatto personale. Voglio ricordare al Senato che io non ho animo ostile contro gli ecclesiastici in particolare nè contro nessuno, fuorchè i nemici del mio paese e i nemici dell'incivilimento.

In questo io son certo che l'onorevole Menabrea partecipi dei miei sentimenti. Ma se non voglio ostilità, non voglio neanche parzialità.

Non mi è lecito ora di rientrare nella discussione

per mostrare che la proposta della Commissione costituisce veramente un favore. Il fatto personale non mi autorizza a questo. D'altronde non sono tanto esperto nella scherma parlamentare da poter sostenere la battaglia contro avversarii si valenti: ed anco mi accorgo non poterla prolungare con utilità.

Dopo il Medio Evo si abolirono i giudizi di Dio perchè non provavano il diritto nè il torto, ma davano la vittoria alla forza, all'arte o al caso.

Sventuratamente la imperfetta natura umana non può sostituire alle armi del combattimento giudiziario altre armi che quelle della parola, nelle quali la disuguaglianza della forza è poco minore.

Io replico, io solo e debole, non continuerò la battaglia contro i possenti avversarii che mi stanno a fronte: e d'altronde l'ora ci avverte anch'essa di smettere.

**Presidente.** L'onorevole Senatore Amari mantiene le sue proposte?

**Senatore Amari, Prof.** Insisto nelle mie proposte.

**Senatore Menabrea, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Menabrea, Relatore.** Risponderò all'onorevole mio Collega ed amico Senatore Amari che io non ammetta di essere più abile di lui nella parola o nella scherma parlamentare, di lui che ha tanta copia di cognizioni e di scienza più grande certamente della mia; che, se egli talvolta sostiene delle idee diverse dalle mie, tuttavia le ragioni che ne dà sono sempre potenti per meritare di essere ascoltate con molta attenzione, e quando io ho parlato di ostilità, certamente non ho voluto fare allusione a lui di cui conosco l'animo grande e buono, e sicuramente pensiero di ostilità non può allignare nel suo cuore; ma ho parlato bensì in generale di apparenza di ostilità contro una classe di cittadini che, a parer mio, si dovrebbe oramai lasciar vivere in pace. Ora, ogni proposta che potesse, sia pure ingiustamente, sembrare alla generalità di voler impedire una carriera riconosciuta necessaria dalla società, sarebbe facilmente considerata come un atto ostile.

È semplicemente in questo senso che adoperai quella parola, non volendola giammai applicare all'onorevole amico mio Senatore Amari.

**Presidente.** Leggo la proposta del Senatore Amari.

« Propongo di rinviare l'articolo alla Commissione, invitandola a riformare il primo ed il secondo paragrafo, e ad abbandonare il terzo ed il quarto. »

Chi approva questa proposta, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Ora procederemo alla votazione dell'articolo: prego l'onorevole Senatore Pastore a dichiarare se mantiene la sua proposta.

**Senatore Pastore.** La ritiro.

**Presidente.** Allora la votazione diviene più semplice.

L'articolo ha due parti, l'una riguarda gli addetti alle diverse professioni, l'altra riguarda gli addetti alla carriera religiosa.

Dividendo le due parti, porrò ai voti la prima.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** Nessuno ha domandato la divisione: se è chiesta, allora si procederà per divisione, ma non essendo chiesta, mi pare che si potrebbe procedere come si usa per tutti gli altri articoli.

**Senatore Roncalli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Roncalli F.** Io credo che nessuno abbia domandato la divisione, perchè sembrava naturale per se stessa, come l'onorevole Presidente l'aveva già annunciata: se poi si esige che uno ne faccia la domanda, la faccio io.

**Presidente.** Farò osservare al Senato che la divisione non è stata idea mia, ma l'ho desunta dalla proposta del Senatore Amari, quando nel suo discorso egli ha concluso proponendo di respingere una parte dell'articolo; quindi ho creduto che implicitamente ed abbastanza chiaramente egli domandasse che le due parti dell'articolo fossero votate separatamente. Ma ora c'è una domanda esplicita dell'onorevole Roncalli, procederò dunque alla votazione nell'ordine indicato.

« Art. 4. Gli studenti universitarii in medicina, in chirurgia, farmacia e veterinaria iscritti alla seconda categoria sono dispensati, dietro loro domanda, dalla istruzione militare, ma in tal caso hanno l'obbligo di servire in tempo di guerra sino al compimento dell'anno 34° di età, sia presso i corpi dell'esercito attivo, sia presso la milizia provinciale rispettivamente, come medici chirurghi, farmacisti o veterinarii effettivi oppure semplicemente esercenti, secondo che abbiano già conseguito la laurea od il diploma, oppure non l'abbiano ancora ottenuto.

» Quelli di essi che, compiuto l'anno 25° di età non fossero per anco dichiarati medici, chirurghi, farmacisti o veterinarii perdono il diritto conferito dalla prima parte di quest'articolo e sono chiamati sotto le armi per ricevere l'istruzione di seconda categoria e correre la sorte della classe di leva dell'anno in cui sono chiamati all'istruzione militare. »

Chi approva questa prima parte così emendata, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passo alla seconda parte, che è del tenore seguente:

« Uguale dispensa è accordata agli iscritti alla seconda categoria che siano alunni cattolici in carriera ecclesiastica, od aspiranti al Ministero del culto in altre comunioni religiose tollerate dallo Stato, coll'obbligo però di prestare in tempo di guerra la loro assistenza sino all'età di 34 anni negli spedali e nelle ambulanze.

» Quelli di essi che, compiuto il 25° anno di età, non avessero ottenuto gli ordini maggiori, se trattasi di cattolici, o non fossero stati dichiarati ministri del proprio culto, se trattasi di altre comunioni religiose, o che avessero lasciato la carriera

- » ecclesiastica dopo il 25° anno di età, sono chiamati
- » sotto le armi per ricevere l'istruzione di 2° categoria
- » e correre la sorte della classe di leva dell'anno in
- » cui sono chiamati all'istruzione militare. »

Senatore **Angioletti**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Angioletti**. Siccome nel secondo capoverso è detto *compiuto il 25° anno di età*, mi parrebbe si dovesse dire *compiuto* anche in questo quarto capoverso.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. La Commissione accetta.

**Presidente**. Pongo dunque ai voti la seconda parte dell'articolo con questa correzione.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo, che mi dispenso di leggere, se il Senato consente.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

La seduta è fissata per lunedì alle 2, e si continuerà l'ordine del giorno in corso.

La seduta è sciolta (ore 6).